

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 gennaio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 11.

Sostituzione dell'articolo 22-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999. (18R00419) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978. (18R00420) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2018, n. 0144/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). (18R00349).. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2018, n. 0146/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell'Elenco regionale dei terzi membri dei Collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'articolo 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2017, n. 271. (18R00350) Pag. 8

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 33.

Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1° agosto 2011, n. 35. (18R00327) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 34.

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge. Modifiche alla l.r. 7/2005. (18R00328)... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2018, n. 35.

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali. (18R00329) Pag. 12

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 11.

Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018. (18R00361) Pag. 15

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 luglio 2018, n. 10.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I. (18R00334)..... Pag. 31





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 11.

Sostituzione dell'articolo 22-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 22-bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. L'art. 22-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 22-bis (Responsabilità sociale dell'impresa). —

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d'impresa e all'affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli tra le parti sociali per la definizione di progetti innovativi di welfare aziendale finalizzati al sostegno della natalità e della genitorialità e all'adozione di piani di flessibilità aziendale in funzione della conciliazione famiglia - lavoro anche per quanto attiene il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo di maternità, di paternità o parentale. La sottoscrizione di protocolli è promossa dalla Provincia anche per favorire la partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali.

3. Per favorire il corretto svolgimento degli scambi commerciali, la Provincia promuove inoltre la sottoscrizione di protocolli e intese che coinvolgono le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche e delle organizzazioni sindacali per l'adozione, da parte degli operatori economici, di un codice etico per la diffusione di buone prassi finalizzate all'affermarsi di tempi contrattuali congrui e al rispetto dei termini di pagamento pattuiti.

4. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione prevista dall'art. 35, dispone opportuni ordini di priorità o il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti da questa legge per agevolare le imprese che uniformano la loro attività ai principi previsti da questo articolo.»

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 luglio 2018

Il Presidente della Provincia: Rossi

18R00419

LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 2018, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2018)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)


1. Dopo il quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«Questa legge non si applica agli impianti artificiali di pesca sportiva gestiti privatamente e agli impianti artificiali di piscicoltura ad uso commerciale.»

Art. 2.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale sulla pesca 1978 le parole: «La Giunta provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica.»



Art. 3.

*Modificazioni dell'art. 5
della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale sulla pesca 1978, dopo le parole: «La Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «, sentite le associazioni di secondo grado indicate nell'art. 5-bis.».

2. Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«L'accesso alla qualità di socio per i non residenti può essere limitato esclusivamente per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque.».

Art. 4.

*Inserimento dell'art. 5-bis
nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. — 1. La Provincia riconosce fino a due associazioni di secondo grado dei pescatori più rappresentative sul territorio provinciale, nonché la Magnifica Comunità di Fiemme, quali interlocutori per il confronto con gli organi politici, amministrativi e tecnici competenti in materia di acque, di protezione ambientale e di gestione della fauna ittica ai fini della valorizzazione della pesca. A tal fine le associazioni devono essere costituite da almeno cinque associazioni concessionarie o proprietari di diritti esclusivi di pesca, quando essi esercitano direttamente questo diritto.

2. Le associazioni di secondo grado dei pescatori e la Magnifica Comunità di Fiemme possono formulare proposte all'amministrazione provinciale in materia di gestione della fauna ittica.».

Art. 5.

*Inserimento dell'art. 5-bis 1
nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis 1. — 1. Per favorire la diffusione della pratica della pesca e la sua promozione nell'ambito dell'offerta turistica trentina, la Provincia promuove la realizzazione di interventi informativi e formativi attraverso la redazione e la distribuzione di materiale illustrativo e l'attivazione di percorsi didattici per l'apprendimento delle tecniche di insegnamento della pratica della pesca. I percorsi didattici sono organizzati dalla Provincia.

2. La Provincia rilascia a coloro che frequentano i percorsi didattici l'attestato di pescatore esperto. L'accesso al corso è consentito ai pescatori con almeno cinque anni di attività alieutica, svolti senza incorrere in violazioni, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

3. I pescatori esperti, anche organizzati in associazione, concorrono a promuovere la pratica della pesca anche in occasione di fiere ed eventi nazionali e internazionali e presso le strutture ricettive del Trentino.».

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 5-ter
nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. — 1. Per favorire la partecipazione e il coinvolgimento informativo delle associazioni concessionarie e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca nell'ambito delle attività amministrative provinciali incidenti sui corpi idrici che hanno effetti sulla pesca, la Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli con le associazioni di secondo grado indicate nell'art. 5-bis. I protocolli specificano gli ambiti e le modalità di partecipazione e coinvolgimento delle associazioni concessionarie e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca.

2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento stabilite dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).».

Art. 7.

*Modificazione dell'art. 6
della legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Nel primo comma dell'art. 6 della legge provinciale sulla pesca 1978, dopo le parole: «mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche» sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento alla trota marmorata.».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 6-bis
nella legge provinciale sulla pesca 1978*

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. — 1. Per favorire condizioni idonee alla riproduzione e alla vita delle specie ittiche, in tutte le acque da pesca del territorio provinciale è consentita la pesca a prelievo nullo. In tal caso, prima d'iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare nel libretto delle catture la giornata di pesca a prelievo nullo durante la quale è vietato trattenere il pesce.

2. Per le finalità previste dal comma 1, i concessionari e i proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, possono istituire zone nelle quali vietare o limitare il trattenimento del pesce secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione. Il regolamento definisce inoltre le soglie numeriche o dimensionali dei corsi d'acqua e dei laghi in concessione od oggetto di diritto esclusivo al di sopra delle quali è obbligatoria l'istituzione di zone nelle quali vietare o limitare il trattenimento del pesce.

3. L'obbligo di annotazione nel libretto delle catture dei capi catturati non si applica alla pesca esercitata ai sensi dei commi 1 e 2, salvo diversa disposizione stabilita nell'ambito dei regolamenti interni dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto.



4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la pesca è esercitata mediante l'utilizzo di esche artificiali con caratteristiche volte alla tutela della fauna ittica, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 7 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. L'art. 7 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. È istituito il comitato provinciale della pesca, organo tecnico consultivo della Giunta provinciale in materia di coltivazione delle acque ed esercizio della pesca. Al comitato spettano i compiti stabiliti da questa legge e dal regolamento di esecuzione, nonché l'espressione di pareri tecnici su ogni altra questione inerente la tutela della fauna ittica e la gestione degli ambienti acquatici che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale, dalla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica e dalle associazioni dei pescatori. Il comitato è composto da:

- a) l'assessore al quale è affidata la materia della pesca, con funzioni di presidente, o un suo delegato;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica o un suo delegato;
- c) un esperto in ittologia;
- d) un esperto in idrobiologia delle acque dolci;
- e) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di concessioni idriche;
- f) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche;
- g) un funzionario dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- h) un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo;
- i) un veterinario della struttura provinciale competente in materia di politiche sanitarie;
- j) un rappresentante designato dalle articolazioni provinciali delle associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna;
- k) un rappresentante designato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS);
- l) undici rappresentanti dei pescatori sportivi designati dalle associazioni di secondo grado indicate nell'art. 5-bis; a ognuna spetta un numero di rappresentanti, comunque non inferiore a tre, proporzionale al numero dei pescatori rappresentati. Se le associazioni di secondo grado non sono istituite la Provincia provvede direttamente alla nomina;
- m) un rappresentante designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme;
- n) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- o) un rappresentante designato dall'associazione provinciale più rappresentativa delle ASUC.

2. I componenti del comitato provinciale della pesca sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale e durano in carica per la durata della legislatura.

3. Esercita le funzioni di segretario del comitato il funzionario della struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica.

4. Per acquisire informazioni su specifiche materie, nelle riunioni del comitato possono essere sentiti esperti nelle medesime materie.

5. Le designazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 1, lettere j), k), l), m), n) e o), devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato è validamente costituito anche in mancanza delle designazioni richieste, fatta salva la successiva integrazione con i componenti successivamente designati.

6. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 9 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. L'art. 9 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — 1. La struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica, previo parere del comitato provinciale della pesca, può vietare temporaneamente, dove e quando occorre, la pesca di una o più specie ittiche, o può disporre limitazioni temporanee in ordine al tempo, ai luoghi, alla quantità, all'uso di determinati attrezzi, esche e pasturazioni, e comunque può adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all'arricchimento della fauna ittica.».

Art. 11.

Abrogazione dell'art. 10 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. L'art. 10 della legge provinciale sulla pesca 1978 è abrogato.

Art. 12.

Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. Nel primo comma dell'art. 11 della legge provinciale sulla pesca 1978 le parole: «o del veterinario provinciale, che rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che rilascia».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. Alla fine del primo comma dell'art. 12 della legge provinciale sulla pesca 1978 sono inserite le parole: «o del proprietario del diritto esclusivo di pesca».



2. Il terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

«Non è richiesta la licenza di pesca:

- a) ai titolari di permessi d'ospite;
- b) al personale che, a norma di legge, è autorizzato a catturare esemplari per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
- c) ai dipendenti dei concessionari o dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, per la cattura di pesci per le campagne ittogeniche e per le operazioni di salvaguardia del pesce;
- d) ai minori di sedici anni, purché accompagnati da un titolare di licenza alla pesca.».

3. Dopo il terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«La licenza di pesca o altro documento equivalente rilasciato dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano ha validità sul territorio della provincia autonoma di Trento.».

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. Nel secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale sulla pesca 1978, dopo le parole: «la Provincia si avvale anche della collaborazione delle associazioni o società di pescatori sportivi locali» sono inserite le seguenti: «o dei proprietari di diritti esclusivi di pesca».

2. Il terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

«Non è richiesto il possesso dell'abilitazione alla pesca ai soggetti indicati nell'art. 12, terzo comma.».

Art. 15.

Abrogazione dell'art. 13-bis della legge provinciale sulla pesca 1978

1. L'art. 13-bis della legge provinciale sulla pesca 1978 è abrogato.

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 14 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. L'art. 14 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — 1. I concessionari o i proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, rilasciano permessi annuali e permessi d'ospite validi anche per parte delle acque o per particolari tipi di pesca.

2. I permessi annuali sono rilasciati dai concessionari a tutti i soci.

3. I permessi annuali sono rilasciati, su richiesta, dai proprietari di diritti esclusivi di pesca, se esercitano direttamente questo diritto, a tutti i residenti nell'ambito territoriale su cui insiste il diritto esclusivo di pesca; i permessi annuali sono rilasciati dalla Magnifica Comunità di Fiemme a tutti i vicini, individuati dal suo statuto.

I permessi annuali possono essere rilasciati, inoltre, ai non residenti e ai non vicini, salva la possibilità di negarli per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque.

4. Il concessionario o il proprietario del diritto esclusivo di pesca, se esercita direttamente questo diritto, rilasciano i permessi d'ospite per tutto il periodo d'apertura della pesca fissato per i soci. La validità dei permessi d'ospite non può superare i trenta giorni consecutivi. Per motivi legati a una corretta coltivazione delle acque il concessionario o il proprietario del diritto esclusivo di pesca possono chiedere alla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica l'autorizzazione a limitare il numero dei permessi d'ospite.

5. Due o più concessionari o proprietari di diritti esclusivi di pesca possono rilasciare un unico permesso di pesca d'ospite valido sulle loro acque o su parte di esse.

6. Il costo massimo dei permessi d'ospite è stabilito annualmente dalla struttura provinciale competente in materia di gestione della fauna ittica, sulla base delle proposte di ogni singola società o associazione, previo parere del comitato provinciale della pesca.».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 14-bis nella legge provinciale sulla pesca 1978

1. Dopo l'art. 14 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. — 1. Per l'esercizio della pesca sportiva sul lago di Garda non è richiesto il possesso della licenza di pesca né dell'abilitazione alla pesca.

2. Sul lago di Garda la pesca sportiva è ammessa senza permesso salvo che il regolamento di esecuzione non disciplini l'obbligo di acquisire permessi annuali o permessi d'ospite.

3. Il regolamento di esecuzione stabilisce divieti e limitazioni all'attività di pesca sul lago di Garda per la tutela della fauna ittica.

4. La Provincia promuove accordi con le altre regioni rivierasche al fine di definire divieti e limitazioni comuni per la conservazione della fauna ittica e la gestione della pesca nel lago di Garda.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. L'art. 15 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — 1. La Provincia può concedere ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o ai concessionari contributi fino al 70 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittogenici finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque.

2. La Provincia può concedere ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o ai concessionari, inoltre, un contributo fino al 70 per cento dei costi preventivati per la gestione e valorizzazione delle acque da parte del singolo gestore.



3. La Provincia può concedere ai concessionari e alle associazioni di secondo grado dei pescatori indicate nell'art. 5-*bis* un contributo fino al 70 per cento dei costi preventivati per la realizzazione di pubblicazioni volte a favorire la divulgazione della conoscenza degli ambienti acquatici trentini e della fauna ittica.

4. Il contributo previsto dai commi 2 e 3 è elevato fino al 90 per cento, per un periodo massimo di dieci anni, per le associazioni risultanti dall'accorpamento di due o più associazioni concessionarie confinanti.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la loro revoca.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 21 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. L'art. 21 della legge provinciale sulla pesca 1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. — 1. La vigilanza sull'applicazione di questa legge è affidata al corpo forestale provinciale e, su richiesta del Presidente della Provincia, agli organi di pubblica sicurezza.

2. Concorrono alla vigilanza i guardapesca dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, nominati agenti giurati ai sensi delle norme di pubblica sicurezza secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale; alla vigilanza concorrono inoltre i custodi appartenenti al servizio di custodia forestale e gli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore della caccia nelle riserve.

3. Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, per consentire i necessari controlli, i pescatori devono aprire i contenitori portatili o gli altri mezzi di trasporto, con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simili.».

Art. 20.

Inserimento dell'art. 21-bis nella legge provinciale sulla pesca 1978

1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis*. — 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 21, i guardapesca dei concessionari e dei proprietari di diritti esclusivi di pesca svolgono attività tecniche rivolte alla gestione, al miglioramento e alla valorizzazione della fauna ittica e del suo ambiente, ivi comprese le attività di gestione degli impianti ittiogenici.

2. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 21 sono definite le dotazioni minime di vestiario e di equipaggiamento per i guardapesca.

3. Al fine di valorizzare la professionalità e le competenze dei guardapesca, la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di pescatori di secondo grado previste dall'art. 5-*bis*, organizza corsi di aggiornamento.».

Art. 21.

Integrazione dell'art. 22 della legge provinciale sulla pesca 1978

1. Alla fine della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 sono inserite le parole: «o in violazione delle disposizioni stabilite dall'art. 6-*bis*».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per la violazione delle disposizioni statali in materia di esercizio illegale della pesca nelle acque interne dello Stato si applica l'art. 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). Rimane ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 per quanto non diversamente disciplinato dal predetto art. 40.».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 26-bis nella legge provinciale sulla pesca 1978

1. Dopo l'art. 26 della legge provinciale sulla pesca 1978 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis*. — 1. Fino alla loro modifica o integrazione continuano ad applicarsi i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dall'art. 15 vigenti prima dell'entrata in vigore del presente articolo.».

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'art. 18 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), e nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 2 (Caccia e pesca), titolo 1 (Spese correnti).

2. Le eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'art. 9 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite sull'apposito fondo - capitolo 905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 luglio 2018

Il Presidente della Provincia: ROSSI

18R00420

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2018, n. 0144/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 luglio 2018)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), ai sensi dei quali:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1»;

Ritenuto opportuno dare esecuzione alla norma sopra richiamata approvando un regolamento che disciplini un regime di aiuti «de minimis», ai sensi del Regolamento UE n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, in favore delle associazioni di categoria operanti in regione Friuli Venezia Giulia nel settore della pesca professionale e dell'acquacoltura;

Ritenuto di prevedere che l'erogazione dei contributi «de minimis» avvenga in conformità agli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca di cui al regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 ed in linea con le priorità definite dal «Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019», emanato con Decreto del MIPAF del 28 dicembre 2016;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1226;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008) come sostituiti dall'articolo 3, comma 49, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017).

(Omissis).

ART. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), i criteri e le modalità per la concessione di contributi annuali alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura regionale per l'attuazione di programmi annuali di attività a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della



pesca e dell'acquacoltura, per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 2.

Regime de minimis

1. Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190.

2. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 717/2014, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale di 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono le associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale che svolgono uno o più programmi di attività a beneficio degli operatori ittici regionali, singoli o associati.

Art. 4.

Tipologia di attività finanziabili

1. Sono ammessi a contributo i programmi annuali di attività di cui all'articolo 1 che prevedono la realizzazione di attività coerenti gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca di cui al regolamento UE n.1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e delimitati dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

2. Sono ammessi a contributo i programmi di attività che:

- a) introducono innovazioni tecniche, nuovi processi produttivi ed attrezzature migliorative dell'attività di pesca e acquacoltura, dell'attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura o diretti a predisporre studi di fattibilità tecnica di nuovi processi e prodotti;
- b) favoriscono la multifunzionalità e la diversificazione dell'attività di pesca e acquacoltura;
- c) favoriscono la gestione ecosostenibile delle risorse ittiche;
- d) limitano l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorendo la conservazione e l'incremento delle risorse ittiche marine;
- e) promuovono il valore aggiunto, la qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura anche attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di marchi di qualità, nonché l'utilizzo delle catture indesiderate;
- f) favoriscono l'avviamento di giovani pescatori e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- g) offrono servizi di consulenza professionale sulla sostenibilità ambientale delle attività di pesca e acquacoltura, sulle strategie aziendali e di mercato;
- h) promuovono la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico-economico dei soci e dei dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi e dei dipendenti delle altre imprese ittiche;
- i) promuovono l'attuazione di misure di carattere sanitario, per la promozione della salute e della sicurezza nell'attività di pesca e acquacoltura e per la salvaguardia del consumatore.

Art. 5.

Contenuto dei programmi di attività

1. Il programma di attività contiene una relazione illustrativa che fornisce informazioni chiare, esaurienti e dettagliate su:

- a) tipologia di programma da attuare in relazione alle fattispecie finanziabili di cui all'articolo 4;
- b) singole attività attraverso le quali si articola il programma, con la specificazione delle modalità attuative;
- c) destinatari delle attività previste dal programma e della ricaduta economica sul territorio regionale delle medesime;
- d) preventivo di spesa dettagliato per ogni attività e singola voce di spesa.

2. Le attività attraverso le quali si articola il programma sono realizzate successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della medesima.

3. L'ammontare massimo del contributo regionale richiedibile per l'attuazione di ciascun programma di attività non può superare l'importo di trenta mila euro.

Art. 6.

Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata, a pena di inammissibilità, dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda è inoltrata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure è presentata direttamente al Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche, di seguito denominato Servizio competente, dal legale rappresentante dell'associazione di cui all'articolo 3 secondo il modello di cui all'Allegato A al presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

- a) il programma di attività che intende realizzare, dettagliato con le informazioni di cui all'articolo 5;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti *de minimis*.

Art. 7.


Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 4 sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Le spese ammissibili a contributo sono:

- a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dal progetto;
- b) spese per iniziative promozionali dirette ai consumatori, per attività di informazione, per la realizzazione di pubblicazioni, di elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;
- c) spese per la realizzazione di conferenze e convegni direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- d) spese per attività di informazione, formazione e qualificazione del personale e degli associati;
- e) spese per ricerche, indagini, studi e consulenze, compresi gli studi di fattibilità e le spese per il noleggio di attrezzature necessarie alle sperimentazioni;
- f) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per il beneficiario.

3. Le ricerche, le indagini, gli studi di fattibilità e i servizi di consulenza professionale sono forniti da organismi scientifici, accademici o da professionisti abilitati iscritti ad un albo o elenco professionale e sono resi disponibili a tutti gli operatori della pesca e dell'acquacoltura regionale.



Art. 8.

Concessione del contributo

1. Le domande di contributo sono istruite applicando il procedimento di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Il Servizio competente verifica la completezza e la regolarità delle domande di contributo, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la pertinenza dei programmi di attività con una o più delle fattispecie previste all'articolo 4, comma 2 e l'ammissibilità delle spese.

3. Il contributo concedibile è pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività e in ogni caso non può superare l'importo di trenta mila euro.

4. Qualora le risorse disponibili siano insufficienti rispetto al totale dei contributi richiesti, la concessione del contributo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione del contributo è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 9.

Rendicontazione ed erogazione

1. Al fine dell'erogazione del contributo le associazioni beneficie, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, presentano al Servizio competente una rendicontazione composta da:

a) relazione finale attestante l'attività svolta;

b) copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute, debitamente annullata in originale, corredata da una dichiarazione del beneficiario in ordine alla corrispondenza della documentazione presentata agli originali;

c) la documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento (evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto);

d) dichiarazione di non aver ottenuto contributi da altri enti pubblici per i medesimi costi ammissibili.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il Servizio competente dispone la liquidazione del contributo.

3. Qualora la spesa rendicontata dal richiedente risulti inferiore a quella approvata all'atto della concessione del contributo, l'importo di quest'ultimo sarà rideterminato in diminuzione.

4. Qualora la rendicontazione non venga presentata entro il termine previsto al comma 1, il contributo concesso è revocato.

Art. 10.

Divieto di cumulo

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a sostegno delle medesime spese.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 7/2000.

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2018 le domande di contributo sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13.

Modifica dell'allegato

1. Le modifiche all'allegato di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15.

Periodo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020 e comunque nei limiti di applicazione del Regolamento (UE) 717/2014. (Omissis)

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

18R00349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2018, n. **0146/Pres.**

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell'Elenco regionale dei terzi membri dei Collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'articolo 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2017, n. 271.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 luglio 2018)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'art. 2, comma 2, numero 9), secondo cui la regione esercita gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

Visto, altresì l'art. 77-bis della sopra citata legge regionale n. 18/2005 secondo il quale:

per l'esercizio delle funzioni sopra menzionate il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali ed a tal fine è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco;

con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione;



Visto il «Regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 30 novembre 2017, n. 0271/Pres., che ha disciplinato il predetto elenco;

Considerato che l'art. 9, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, paesaggio e salute, nonché disposizioni istituzionali) ha modificato il testo del comma 2 dell'art. 77-bis della sopra citata legge regionale n. 18/2005, prevedendo che possano iscriversi al sopra menzionato elenco non solo anche i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C;

Ritenuto di aggiornare il testo del sopra citato regolamento allo scopo di consentire l'iscrizione all'elenco anche ai dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C, nonché di sopprimere un riferimento contenuto nell'art. 6 del testo regolamentare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2018, n. 1217;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della regione 30 novembre 2017, n. 271», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2017, n. 271.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 271/2017

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2017, n. 271 (Regolamento recante la disciplina dell'elenco regionale dei terzi membri dei collegi di conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro, di cui all'art. 77-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole: «a una categoria non inferiore alla D» sono sostituite dalle seguenti: «a una categoria non inferiore alla C».

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 271/2017

1. Al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 271/2017 la parola: «prioritariamente» è soppressa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

18R00350

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 33.

Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1° agosto 2011, n. 35.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);



CONSIDERATO
quanto segue:

1. Al fine di rendere possibile la realizzazione di interventi in materia di viabilità di competenza della regione, previsti negli atti di programmazione di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), nel rispetto dei tempi dettati dalle disposizioni che regolano l'utilizzazione delle fonti di finanziamento europee e statali e delle norme di contabilità e finanza pubblica, è necessario prevedere la possibilità che l'approvazione del progetto delle opere attraverso la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) possa costituire contestuale variante agli atti di governo del territorio.

2. Al fine di ampliare le fattispecie di semplificazione e di snellimento procedurale previste per la generalità delle opere di interesse strategico regionale, è necessario estendere l'ambito di applicazione degli accordi di programma disciplinati dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), che possono costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali anche alle opere strategiche che riguardano aree o immobili collocati all'esterno del territorio urbanizzato.

3. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni, occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1998, N. 88 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI E DISCIPLINA GENERALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI COMPITI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO, ENERGIA E RISORSE GEOTERMICHE, OPERE PUBBLICHE, VIABILITÀ E TRASPORTI CONFERITE ALLA REGIONE DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112)

Art. 1.

*Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale.
Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 88/1998*

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative

e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è inserito il seguente:

«1-ter. Qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della regione, previsti negli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 1-bis, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla regione ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) è data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della regione e degli enti locali interessati. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Le varianti agli atti di governo del territorio sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento. La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti.»

2. I commi 2 e 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 88/1998 sono abrogati.


Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2011, N. 35 (MISURE DI ACCELERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PRIVATE)

Art. 2.

*Effetti dell'accordo di programma.
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 35/2011*

1. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), dopo le parole «riguardanti aree ed immobili» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 2, lettera a) e b)».



Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 luglio 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00327

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2018, n. 34.

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge. Modifiche alla l.r. 7/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 dell'11 luglio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettere 1) e n), dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

CONSIDERATO
quanto segue:

1. In sede di verifica di legittimità costituzionale della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla legge regionale n. 7/2005), la Presidenza del Consiglio dei ministri ha sollevato un dubbio di legittimità con riferimento all'art. 2, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui

non prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle acque interne presenti nelle aree protette. Al fine di dare seguito all'impegno assunto di modificare la legge, si interviene per chiarire che le norme regionali che regolano l'esercizio della pesca nelle acque interne non si applicano alle acque interne presenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali e nelle aree protette regionali. Conseguentemente, si modifica anche la norma relativa alla vigilanza per eliminare il riferimento agli agenti dipendenti di parchi nazionali e regionali.

2. È necessario modificare la norma che prevede i divieti per l'installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare, è necessario reintrodurre i divieti d'installazione delle reti da posta previsti dal regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) che per mero errore materiale, non erano stati riportati nella legge regionale n. 59/2017. Inoltre, a seguito di una più approfondita valutazione tecnica per le reti da pesca, risulta opportuno rimodulare la relativa disciplina di divieto, al fine di non limitare eccessivamente le attività di pesca, anche laddove questo non rispondesse ad obiettivi di tutela della fauna ittica.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Acque interne. Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 7/2005*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) sono inserite le parole: «, ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010).».

Art. 2.

*Divieti. Modifiche all'art. 18-bis
della legge regionale n. 7/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato disporre:

a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;

b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.».



Art. 3.

Vigilanza e sanzioni. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «o di parchi nazionali e regionali» sono soppresse.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 luglio 2018

ROSSI

18R00328

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2018, n. 35.

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 18 luglio 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*), dello Statuto;

Vista la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa»;

Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17: Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *a*);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato quanto segue:

1. Dal 1987 il Consiglio d'Europa ha promosso il riconoscimento dei cammini quali itinerari culturali di interesse europeo, recuperando all'attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell'antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune. Dal Camino di Santiago di Compostela fino alla via Francigena, si è operato un processo congiunto fra istituzioni pubbliche e private per valorizzare l'esperienza dei cammini che i pellegrini compivano nell'antichità con finalità devozionali, e che oggi costituiscono una nuova modalità di fruire il territorio ed il paesaggio, anche con le sue ricchezze architettoniche e culturali secondo il principio della mobilità dolce;

2. Il piano di indirizzo territoriale della Toscana, lo strumento di indirizzo delle politiche di gestione e sviluppo della risorsa territorio e di tutela del paesaggio, riconosce alla mobilità dolce la funzione primaria di valorizzazione paesaggistica di viabilità (o infrastrutture ad essa funzionali) dismesse o in disuso;

3. L'art. 2, comma 2, lettera *a*), della legge regionale n. 21/2010 prevede in capo alla Regione l'assunzione di specifici interventi per la valorizzazione «del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali via Francigena, vie Romee, via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale»;

4. La Regione Toscana da anni si è attivata nella promozione della via Francigena quale strumento di nuova attrazione turistica, operando di concerto coi territori interessati per garantire l'accessibilità e la migliore fruizione del percorso, nonché per sostenere le iniziative di ospitalità e di ristoro ad esso necessarie;



5. Da tempo è vivo l'interesse per la valorizzazione di percorsi quali ad esempio quelli che si riconducono all'itinerario individuato come «I cammini di Francesco», congiungente i luoghi della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi; tanto che, assieme alle altre regioni territorialmente e storicamente coinvolte (Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e Marche), si stanno attivando iniziative per la loro valorizzazione, anche in sinergia con le organizzazioni private che per questo fine si sono appositamente strutturate, a livello locale e nazionale, anche in ragione della dimensione spirituale o religiosa che spesso i cammini rivestono per chi li percorre;

6. Si ritiene pertanto opportuno introdurre nella normativa regionale una disciplina del riconoscimento, ai fini della loro valorizzazione e promozione turistica, dei cammini, anche capace di individuare e promuoverne la fruizione turistica, ulteriori cammini rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello *status* di itinerario culturale di interesse del Consiglio d'Europa o che di esso risultano già in possesso, nella convinzione che un ampliamento dell'offerta di queste particolari esperienze possa costruire, nella sostenibilità ambientale, una nuova attrattiva turistica per la Toscana;

7. Congiuntamente all'individuazione delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento dei cammini cosiddetti locali di interesse regionale, si ritiene necessario introdurre per l'intera platea dei cammini, così come complessivamente definiti in legge, la previsione della loro promozione mediante Toscana promozione turistica;

8. Al fine di informare il Consiglio regionale sull'attuazione della legge, si prevede, con decorrenza dal secondo anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un rapporto di monitoraggio sull'attuazione della legge da presentare al Consiglio regionale entro il 30 giugno, redatto con la collaborazione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento alla mobilità dolce, appositamente integrato da rappresentanti dei cammini locali di interesse regionale riconosciuti, da rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa alle quali abbia eventualmente aderito la Regione in forza della presente legge e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana interviene nella promozione e nella valorizzazione dei cammini presenti nel proprio territorio in attuazione delle finalità dell'art. 4, comma 1, lettera *m*), dello Statuto e per incrementare il turismo nel territorio regionale.

2. Ai fini della presente legge per cammini si intendono:

a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa, in ultimo in attuazione della risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/

Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa»;

b) i cammini interregionali, individuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in accordo con le regioni interessate;

c) i cammini per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale di cui alla lettera *a*);

d) i cammini, riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente documentate, la cui estensione interessi di norma almeno tre comuni.

3. I cammini di cui al comma 2, lettera *d*):

a) rientrano nell'attività escursionistica di cui all'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

b) sono suddivisi in tappe di almeno quindici chilometri l'una;

c) sono inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17/1998 per le parti collocate in area extra urbana.

4. I cammini di cui al comma 2, lettera *d*), devono garantire l'accessibilità agli utenti in sicurezza. L'accessibilità comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione della viabilità afferenti i cammini, o di parti di essa, di garantire il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con problematiche di deambulazione, quando ciò risulta tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

5. I cammini di cui al comma 2, lettera *d*), sono identificati da un logo, definito con il regolamento di cui all'art. 5.

6. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), nonché individuare le associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini di cui al comma 2, attraverso l'istituzione di un elenco. Le modalità di iscrizione e cancellazione all'elenco sono definite con il regolamento di cui all'art. 5.

Art. 2.

Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

1. La Regione riconosce quali cammini locali di interesse regionale i cammini aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*), e comma 3, e ricadenti interamente all'interno del territorio regionale.



2. Il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale avviene a seguito di istanza presentata congiuntamente dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è chiesto il riconoscimento, anche di concerto con soggetti terzi giuridicamente riconosciuti privi della finalità di lucro ed espressione a vario titolo dei territori interessati. Gli enti locali che hanno ottenuto il riconoscimento sono responsabili della corretta gestione del cammino per le parti di propria competenza territoriale, fatti salvi diversi accordi intercorrenti fra gli stessi e comunicati alla Regione.

3. L'istanza di cui al comma 2, presentata con le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 5, contiene in particolare i seguenti elementi:

a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;

b) le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dal cammino;

c) gli elementi utili a garantire la accessibilità e la fruibilità dei cammini, quali l'indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza.

4. La Regione valuta l'istanza di riconoscimento avvalendosi del comitato tecnico di cui all'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17: Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), integrato da tre esperti in storia designati, fra i docenti, uno ciascuno dalle Università degli studi di Firenze, di Pisa e di Siena.

La partecipazione ai lavori del comitato così integrato avviene a titolo gratuito.

5. Il riconoscimento di cammino locale di interesse regionale è effettuato con decreto dirigenziale della competente struttura della Giunta regionale.

Art. 3.

Promozione dei cammini

1. Nell'ambito dell'attività di promozione turistica regionale di cui alla legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»). Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), la Regione, mediante Toscana promozione turistica, realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per la Toscana.

2. Gli atti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), possono prevedere ulteriori misure di promozione dei cammini di cui alla presente legge.

Art. 4.

Disciplina dei cammini ricadenti nelle aree naturali protette

1. Gli atti e le attività oggetto della presente legge, destinati ad esplicare i propri effetti all'interno delle aree naturali protette, sono adottati in conformità alle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale agli enti di gestione delle aree suddette.

Art. 5.

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione, previo parere degli enti di gestione delle aree naturali protette interessati dai percorsi dei cammini, che definisce in particolare:

a) i contenuti dell'istanza per la richiesta di riconoscimento di cui all'art. 2, con indicazione della struttura regionale competente in materia alla sua istruttoria;

b) la definizione dei servizi minimi e l'indicazione della frequenza con cui questi devono essere garantiti agli utenti dei cammini locali di interesse regionale lungo l'intero tracciato degli stessi. Per servizi minimi sono da intendersi quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini locali di interesse regionale, quali punti prelievo acqua potabile, spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa assente o non pienamente garantita, postazioni radio per richiesta soccorso;

c) le modalità per una rappresentazione cartografica omogenea dei cammini locali di interesse regionale;

d) la definizione e le modalità di utilizzo del logo unico identificativo dei cammini locali di interesse regionale;

e) le modalità di individuazione delle associazioni, di cui all'art. 1, comma 6, finalizzate alla promozione e valorizzazione dei cammini.

Art. 6.

Monitoraggio sull'attuazione della legge

1. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisponde annualmente ed inoltra entro il 30 giugno al Consiglio regionale un rapporto di monitoraggio sull'attuazione della legge.

2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico regionale di coordinamento della mobilità dolce, istituito con decreto dirigenziale 1° marzo 2017, n. 2196 (Istituzione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento della mobilità dolce), appositamente integrato da un rappresentante di ogni cammino locale di interesse regionale riconosciuto, designato congiuntamente fra i propri amministratori dai comuni territorialmente coinvolti, nonché da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all'art. 1,



comma 6, alle quali la Regione abbia eventualmente aderito e un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del turismo e della promozione culturale maggiormente rappresentative.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 luglio 2018

(*Omissis*).

18R00329

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 11.

Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 26 del 29 giugno 2018 - Speciale*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 30, recante «Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.»

1. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale n. 30/2017 sono abrogati.

2. I commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2017 sono così sostituiti:

«2. Per le finalità previste dal comma precedente, la regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, nelle forme e nei limiti di legge, specifiche risorse professionali competenti all'utilizzo della LIS, da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico e salva restando la possibilità per le stesse pubbliche amministrazioni di attivare appositi «sportelli di accoglienza LIS»;

3. Analogamente a quanto previsto per le strutture amministrative regionali o degli enti da essa dipendenti, anche gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale possono, al fine di consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, reperire le risorse professionali secondo le modalità di cui al precedente comma 2.».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 «Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna»

1. L'art. 3-*bis* della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 - Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna - è abrogato.

2. All'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua:

a) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma 1;

b) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera a);

c) i criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 1.».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35 «Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali»

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 2 l'espressione «ne esercita la potestà» è sostituita con l'espressione «ne ha la responsabilità»;

b) al comma 3 lett. b) dell'art. 2 l'espressione «rivolto sia a soggetti sani che diversamente abili e a persone affette da disturbi del comportamento» è sostituita con l'espressione «rivolto a persone in difficoltà»;

c) al comma 2 dell'art. 3, lettera c) punto 2 e lettera d) punto 1, l'espressione «specializzata in IAA» è soppressa;

d) al comma 13 dell'art. 4, la parola «se» è soppressa;


e) all'art. 10 comma 2, la lettera c) è così sostituita:

«c) un fisioterapista;»

f) all'art. 10 comma 2, l'espressione «specializzata in TAA e AAA» di cui alla lettera g) e l'espressione «esperienza in TAA e AAA» di cui alla lettera j) sono sostituite con l'espressione «specializzato in IAA»;

g) all'art. 13 comma 1 lettera a), l'espressione «servizi di TAA e AAA» è sostituita con l'espressione «servizi di TAA, AAA e EAA»;

h) all'art. 13 comma 1 lettera b), l'espressione «operatori di TAA e AAA» è sostituita con l'espressione «operatori di TAA, AAA e EAA».



2. Sono fatte salve le procedure in corso per le nomine di cui all'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 2017, n. 35.

Art. 4.

Istituzione Osservatorio regionale per i tempi di attesa

1. Al fine di abbattere i tempi delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie è istituito, presso la Direzione generale del Dipartimento regionale competente in materia, l'Osservatorio regionale per i tempi di attesa.

2. L'Osservatorio regionale di cui al precedente comma è composto dal dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia che lo presiede, da due dirigenti dello stesso Dipartimento e da un rappresentante per ciascuna delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

3. Ai lavori dell'Osservatorio regionale possono partecipare, su invito del dirigente generale del Dipartimento regionale le associazioni sindacali e quelle maggiormente rappresentative degli utenti del Servizio sanitario regionale.

4. L'Osservatorio regionale propone azioni finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, interventi correttivi per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni che presentano maggiori criticità e azioni innovative in materia di accessibilità, monitorandone l'applicazione e lo stato di avanzamento.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la costituzione dell'Osservatorio regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

6. L'Osservatorio regionale relaziona, con cadenza semestrale, alla Commissione consiliare competente in materia in merito alle azioni intraprese per la riduzione dei tempi di attesa.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 35 «Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale».

1. All'art. 5 «Esenzione dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale» della legge regionale 8 settembre 1998, n. 35 «Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale», si aggiunge la seguente lettera c):

«c) le Guide ambientali ed escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria appartenenti all'elenco delle associazioni professionali pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Liberalizzazione delle professioni.».

Art. 6.

Modifiche all'art.6 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 «Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale».

1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 5 novembre 2017, n. 32, dopo la parola «Basilicata», è aggiunta la seguente espressione:

purché in possesso di laurea.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 29 «Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni».

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 29 è così sostituito:

«5. È istituita la «Consulta regionale per l'invecchiamento attivo», presieduta dall'Assessore alla salute e politiche sociali o da suo delegato e composta da tre rappresentanti delle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello regionale, da un rappresentante dell'ANCI e dell'UPI, da 1 rappresentante dell'ASP e dell'ASM. Alla stessa partecipa di volta in volta il rappresentante del comune capofila dell'ambito territoriale in cui si svolge il progetto nonché dal sindaco del comune proponente il progetto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale.».

Capo II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 8.

«Interventi urgenti in materia di sicurezza urbana integrata»

1. In attuazione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle linee generali approvate dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2018 (rep. atti 4/CU), la Giunta regionale, al fine di prevenire e contrastare fenomeni criminali e situazioni di disagio di particolare allarme sociale, è autorizzata a promuovere ed approvare accordi di collaborazione con gli enti locali e piani operativi per le politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana integrata.

2. Agli obiettivi di cui al comma 1 la regione concorre, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 48/17, senza oneri ulteriori a carico della finanza regionale.

Art. 9.

«Interventi urgenti in materia di istruzione universitaria»

1. Al fine di valorizzare il capitale umano e sociale lucano, nonché la competitività dei sistemi produttivi locali e l'attrattività dell'Ateneo lucano, la Regione Basilicata



promuove la mobilità «in» e «out» degli studenti sostenendo la stipula di Accordi di programma tra l'Università degli studi della Basilicata ed altri atenei italiani e stranieri, che consentano agli studenti il conseguimento di una laurea a doppio titolo di studio.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo trova copertura sulla missione 14, programma 03, capitolo 55060.

Art. 10.

«Disposizioni in materia di energia»

1. In deroga all'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, l'Azienda ospedaliera «San Carlo», in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore dell'intervento «Realizzazione di un impianto di cogenerazione presso l'Ospedale San Carlo» di Potenza, finanziato a valere sul programma operativo regionale FESR Basilicata 2014-2020, svolge anche la funzione di Stazione appaltante.

Art. 11.

Integrazioni all'art. 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 successiva modificazione e integrazione».

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49, dopo l'espressione «ai compiti di vigilanza e controllo» sono apportate le seguenti integrazioni:

«ivi compresa l'attività di rilascio dei decreti di nomina di guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché di guardie giurate ittiche ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604».

Art. 12.

Modifica all'art. 20 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 «Disciplina delle coltivazioni di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua».

1. L'art. 20 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. — Fatti salvi i diritti di terzi, il danno ambientale e le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nel caso di:

1) coltivazione di cave effettuata senza la prevista autorizzazione ovvero di estrazione, anche occasionale e non autorizzata, di materiali di interesse minerario a fini di lucro, è comminata una sanzione amministrativa di importo differenziato in base al valore commerciale del materiale inerte abusivamente estratto, suddiviso in tre fasce di apprezzamento:

medio-bassa - (litotipi per impieghi da stabilizzato o da frantumazione, come arenarie, calcari, calcareniti, conglomerati e similari) - 5 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto;

media - (litotipi per impieghi artigianali e industriali, come argille, sabbie arenacee, sabbie silicee, piroclastiti, tufi per blocchi squadrati, pietre da spacco e similari) - 7 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto;

medio-alta - (litotipi per pietre da taglio come breccia irpina, pietra di Latronico, pietra di Gorgoglione e similari) - 10 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto;

2) violazione di norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o nella regolamentazione generale del settore, qualora non si configurino altre violazioni ricadenti nella fattispecie di cui al precedente comma 1), è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali.

Una quota pari ad un decimo degli introiti derivanti da tali sanzioni viene destinata all'ufficio competente per lo svolgimento di attività di verifica, rilevamento e dotazione di adeguata strumentazione tecnica.»

Art. 13.

Attivazione della sperimentazione gestionale delle attività di Hospice dell'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP.


1. L'art. 1 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 33 è così sostituito:

«Art. 1. — 1. A decorrere dall'anno 2018 e per il biennio di programmazione 2018-2019, l'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP adotta nel rispetto della normativa vigente con la Fondazione ANT Italia Onlus gli atti necessari per la gestione in concorso con la stessa Fondazione delle attività e delle funzioni assistenziali relative ad un hospice per adulti, da realizzare presso la struttura, accreditata nel rispetto delle procedure di cui al comma 3, messa a disposizione dall'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP nel Comune di Viggiano.

2. L'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP provvede ad attivare per la struttura di cui al comma 1 le procedure previste dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche e integrazioni e dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché dalla relativa normativa di recepimento.

3. I rapporti tra l'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP e l'ANT Italia Onlus sono disciplinati da appositi atti negoziali, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sperimentazione gestionale, con i quali sono fra l'altro regolamentate la tipologia di funzioni da svolgere e le caratteristiche organizzative del servizio.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e vi si fa fronte con le risorse già previste nel bilancio pluriennale regionale 2018-2020 destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale alla missione 13, programma 01.»



Art. 14.

*Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 7
«Sistema turistico regionale»*

1. Al comma 3 dell'art. 28 «Contributi» della legge regionale 4 giugno 2008, n. 7 dopo le parole «istanza all'Agenzia» è aggiunta la seguente espressione «corredata da un parere non vincolante espresso dall'Amministrazione comunale entro trenta giorni dalla richiesta da presentarsi entro il 1° settembre».

2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le pro-loco devono adeguare i propri statuti alle modifiche introdotte.

Art. 15.

*Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25
«Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio esistente».*

1. L'art. 10 «Validità temporale» della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è abrogato.

Art. 16.

*Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2017,
n. 28 «Istituzione del Parco naturale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e successiva modificazione e integrazione».*

1. La lettera *m*) dell'art.1 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 «Istituzione del Parco naturale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e successiva modificazione e integrazione» è così modificata:

«*m*) promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi nel rispetto della sostenibilità ambientale e della valorizzazione del rapporto uomo-natura, favorendo tra l'altro la possibilità di fruizione dei laghi di Monticchio attraverso barche a motore elettrico, ibride e ad energia solare, purché consentite dalle norme ambientali».

Art. 17.

*Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2017, n. 28
«Istituzione del Parco naturale regionale del Vulture e relativo ente di gestione, ai sensi della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e successiva modificazione e integrazione».*

1. All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Alle procedure di mobilità possono altresì partecipare i dipendenti in servizio presso una delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, aventi contratto a tempo indeterminato e pieno, o parziale, ed inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli sopra richiamati, nel rispetto delle tabelle di equiparazione fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015».

Art. 18.

*Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12
«Istituzione del Parco urbano delle cantine di interesse regionale».*

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12 «Istituzione del Parco urbano delle cantine di interesse regionale» è così sostituito:

4. «L'area territoriale del Parco delle Cantine è attualmente quella che comprende i territori dei Comuni di Rapolla, Barile Roccanova, Pietragalla, Sant'Angelo Le Fratte, Chiaromonte, Acerenza e Tolve e successivamente sarà composta dai territori di quei comuni che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 5 e che presentano le caratteristiche richieste dalla presente legge».

Art. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2006, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2006».

1. Il comma 3 dell'art.21 della legge regionale 2 febbraio 2006, n.1 «Osservatorio regionale della condizione abitativa» è così sostituito:

«3. Per supportare le scelte programmatiche regionali, la Giunta regionale si avvale dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, quale struttura regionale per la rilevazione dei fabbisogni e la conoscenza della situazione abitativa sul territorio regionale, dei fenomeni di disagio abitativo, oltre che per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi attuati. L'Osservatorio regionale opera in stretta connessione con l'Osservatorio nazionale e con gli altri osservatori regionali».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 2 febbraio 2006, n. 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, le attività dell'Osservatorio regionale sono volte all'acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, oltre che all'analisi e al monitoraggio del fabbisogno abitativo e alle sue dinamiche evolutive, nonché all'osservazione e valutazione delle politiche abitative e delle conseguenti azioni per ridurre il disagio abitativo;

3-*ter*. L'Osservatorio regionale svolge attività di studio e analisi di tematiche specifiche nel campo abitativo e dei fenomeni che incidono sulla condizione abitativa nel territorio regionale; cura l'aggiornamento della propria banca dati, in collaborazione con enti locali e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di Potenza e Matera ed altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative;

3-*quater*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione, disciplina le modalità per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio, definendo metodi di rilevazione ai fini dell'anagrafe regionale dell'utenza e del patrimonio, standard tecnici per la trasmissione dei dati e fissa i criteri per la valuta-



zione periodica dei fabbisogni abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, delle ATER e degli altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative;

3-*quinqüies*. I dati e le informazioni dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti della regione. L'aver adempiuto a tale obbligo è condizione per l'ammissione ai contributi regionali;

3-*sexies*. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla condizione abitativa, sulle politiche abitative e sulle azioni di contrasto al disagio abitativo. Il Consiglio regionale rende pubblica, anche tramite il proprio sito istituzionale, la relazione annuale presentata dalla Giunta regionale».

3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso o rimborso spese, essendo l'incarico a titolo gratuito.

Art. 20.

Clausola valutativa delle leggi regionali nn. 26/2008, 27/2008, 15/2009, 2/2010, 9/2010, 12/2010 e 17/2010

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle seguenti leggi: legge regionale 14 ottobre 2008, n. 26 recante «Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario»; legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 «Istituzione di centri di educazione e sicurezza alimentare»; legge regionale 28 aprile 2009, n. 15 «Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici»; legge regionale 19 gennaio 2010, n. 2 «Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di mutuo soccorso»; legge regionale 29 gennaio 2010, n. 9 «Assistenza in rete integrata ospedale-territorio della patologia Diabetica e delle patologie endocrino-metaboliche»; legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12 «Istituzione del parco Urbano delle Cantine di interesse regionale»; legge regionale 5 febbraio 2010, n. 17 «Interventi per l'inserimento e l'integrazione sociale a favore dei sordi».

2. La relazione, relativa all'anno precedente, di cui al comma 1 descrive: *a*) le caratteristiche, i costi e gli esiti delle iniziative regionali; *b*) la tipologia e l'entità degli eventuali incentivi e contributi regionali erogati, i criteri di assegnazione, i soggetti beneficiari e i risultati ottenuti; *c*) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale rende accessibili sul proprio sito istituzionale le relazioni di cui al comma 1 unitamente ai dati e alle informazioni raccolte per le attività valutative previste dal presente articolo.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 21.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2005».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5 è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Sono inseriti nell'ambito del Programma di cui al comma 1, i comuni di: Colobraro, Episcopia, Latronico, San Giorgio Lucano, Valsinni in quanto ricadenti nel bacino idrografico del Sinni.

È fatto mandato alla Giunta regionale di predisporre e approvare i consequenziali provvedimenti di armonizzazione».

Art. 22.

Modifiche all'art. 40 della legge regionale 25 luglio 2017, n. 19 «Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall'azione di riforma fondiaria».

1. L'art. 40, comma 1 della legge regionale 25 luglio 2017, n. 19 è così modificato:

al punto *i*) della lettera *c*), dopo le parole «specifici parametri correttivi» sono cancellate le parole «inerenti le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni»;

al punto *iv*) della lettera *c*), dopo le parole «per un periodo» è cancellata la parola «massimo»;

dopo il punto *v*) della lettera *c*) è aggiunto il seguente punto *vi*): «prezzi, canoni, criteri e modalità di vendita dei Fondi rustici di piccole dimensioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 47/2000 e successive modificazioni e integrazioni potranno essere definiti nel regolamento di dismissione di cui al comma 2, anche in deroga alle disposizioni del predetto art. 9 ma sempre facendo riferimento ai valori agricoli medi di cui alla precedente lettera *i*)»;

al punto *ii*) della lettera *d*), dopo le parole «per un periodo» è cancellata la parola «massimo».

Art. 23.

Disposizioni in materia di rifiuti. Integrazioni all'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 (Piani d'ambito).

1. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Nelle more dell'approvazione del Piano d'ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al comma 1, l'EGRIB di concerto con la regione, sulla base dei criteri, e degli indirizzi e delle priorità fissati dal PRGR e dei principi di cui all'art. 202 del decreto legislativo n. 152/06, approva, anche per stralci, gli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnati da un piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo dei medesimi. Gli interventi da realizzare, assistiti dal relativo piano finanziario e dai modelli gestionali ed organizzativi, saranno recepiti in sede di definizione del Piano d'ambito regionale».



Art. 24.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 «Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale.»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis - I Consorzi possono derogare alle disposizioni di cui al primo periodo del comma precedente, comunque entro i limiti delle riserve di utili e dell'utile presenti nell'ultimo bilancio approvato, per finanziare le spese correnti a carattere non continuativo e non ricorrente».

Art. 25.

Fabbisogno posti strutture semiresidenziali disabili

1. Il fabbisogno di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili è rideterminato in 0,45 posti per 1.000 abitanti residenti in conformità all'indicatore ministeriale relativo al livello di assistenza distrettuale disabili.

2. L'art. 35 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

Art. 26.

Norme in materia di durata delle graduatorie delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale pubblicate entro il 31 dicembre 2010.

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per il personale del ruolo sanitario e del ruolo tecnico delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale pubblicate entro il 31 dicembre 2010 e non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge cessa in ogni caso alla data del 1° settembre 2018.

Art. 27.

Commissari delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12

1. Al comma 3-bis dell'art. 17 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 come modificato dall'art. 26, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 le parole «possono individuare i Commissari liquidatori di cui al medesimo art. 6» sono sostituite dalle seguenti «possono individuare fino ad un massimo di tre Commissari liquidatori di cui al medesimo art. 6 per ciascuna Azienda».

2. Al comma 3-bis dell'art. 17 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 come modificato dall'art. 26, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 le parole «Il compenso annuo omnicomprensivo del Commissario» sono sostituite dalle seguenti «Il compenso annuo omnicomprensivo e complessivo per tutti i Commissari nominati da ciascuna Azienda sanitaria».

Art. 28.

Livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali

1. Al comma 2, lett. e) dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 dopo le parole «psichiatrica e sensoriale» sono aggiunte le seguenti parole «nonché i servizi di supporto all'abitare, quale residenzialità decentrata, che garantiscono alle persone con disabilità psichiatrica interventi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa».

Art. 29.

Abrogazioni

1. Il comma 2 dell'art. 23 (Disposizioni in materia di Servizio idrico integrato) della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, è abrogato.

Art. 30.

Modifica al comma 1 dell'art. 15 (Norma finanziaria) della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 «Istituzione dell'Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)».

1. Al comma 1 dell'art. 15 (Norma finanziaria) della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1, dopo le parole «anni 2016 e 2017» sono inserite le parole «e l'anno 2018».

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 «Norme in materia forestale».

1. All'art. 16 «Vincolo idrogeologico» della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Fino alla conclusione del processo di individuazione e perimetrazione dei territori e successivo aggiornamento del vincolo idrogeologico, nelle aree protette della Regione Basilicata restano valide le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatte salve, in ogni caso, le eventuali disposizioni specifiche adottate in materia di vincolo idrogeologico dai parchi, in forza dei rispettivi piani approvati con delibera del Consiglio regionale.»

Art. 32.

Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 «Modifica ed integrazione alla legge regionale 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - snellimento delle procedure».

1. L'art. 2, comma 1 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 è così sostituito:

«1. La commissione regionale è composta:

a) dal Dirigente generale del Dipartimento ambiente e energia o da un dirigente dello stesso Dipartimento all'uopo delegato, con funzione di Presidente;

b) dal Soprintendente archeologico delle belle arti e paesaggio della Basilicata o suo delegato;



- c) dal Dirigente dell'ufficio urbanistica e pianificazione territoriale o suo delegato;
- d) dal Dirigente dell'ufficio difesa del suolo o suo delegato;
- e) dal Dirigente dell'ufficio compatibilità ambientale o suo delegato;
- f) da 3 esperti designati dal Consiglio regionale».

Art. 33.

*Modifica alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23
«Tutela Governo ed uso del territorio»*

1. Il comma 1 dell'art. 36-bis «Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano paesaggistico regionale - PPR» della legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 è così sostituito:

«1. La regione elabora il documento programmatico propedeutico alla redazione del PPR e procede alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il documento programmatico oggetto di valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato tecnico paritetico, istituito ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di intesa Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Basilicata, viene trasmesso, trenta giorni prima della convocazione della conferenza, agli enti da invitare alla medesima conferenza.»

Art. 34.

Norme in materia di servizi per il lavoro

1. Al fine di completare il trasferimento delle competenze in materia di servizi e politiche del lavoro, il personale dipendente a tempo indeterminato delle Province di Potenza e Matera, già in sovrannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, impiegato nei servizi per il lavoro di livello regionale, compreso il collocamento mirato presso il competente Dipartimento regionale e quello impiegato nei centri per l'impiego, è trasferito nel ruolo del personale della Regione Basilicata, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, ai sensi e in attuazione dell'art. 1, commi 793 e 798, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il personale in servizio nei centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato funzionalmente all'Agenzia regionale per il lavoro e l'apprendimento (LAB).

Art. 35.

Misure di contrasto alla povertà e al disagio sociale

1. Al fine di raccordare le politiche regionali per l'inclusione sociale con quelle nazionali, in particolare con il Reddito di inclusione, in acronimo ReI, la Giunta regionale provvede a destinare le risorse complessivamente attribuite al Programma reddito minimo di inseri-

mento, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, a valere sulle intese sottoscritte con i Ministeri competenti per l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, assegnando a ciascuna delle categorie di beneficiari di cui alla DGR n. 769 del 9 giugno 2015, ovvero alla categoria A cui appartengono i lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga e alla categoria B relativa ai soggetti svantaggiati, distinte dotazioni finanziarie.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale identifica interventi specifici per la categoria A e la categoria B, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna di esse e nel rispetto delle caratteristiche dei beneficiari stessi, e in particolare:

per la categoria A, ovvero per gli ex lavoratori in mobilità in deroga, prevede di norma il loro reimpiego in attività lavorative anche nel settore idraulico-forestale, finalizzate, ad esempio, alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al contenimento del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei territori;

per la categoria B, al fine di consentire l'integrazione delle risorse regionali con quelle del ReI e per l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale della povertà 2018/2020 e del PON Inclusione, allo scopo di aumentare il numero dei nuclei familiari beneficiari degli interventi previsti, sentito il parere della Commissione consiliare competente, individua:

- a) le modalità di integrazione delle due misure;
- b) le caratteristiche dei beneficiari in aggiunta a quelli già selezionati dal ReI;
- c) l'eventuale ammontare dell'integrazione economica ai nuclei familiari già beneficiari del ReI;
- d) le attività che i beneficiari sono tenuti a svolgere per la fruizione del beneficio economico messo a disposizione dalla Regione Basilicata.

Art. 36.

*Rimborso spese ai componenti
delle commissioni giudicatrici*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificata da ultimo dall'art. 79 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Ai componenti e al presidente delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1, quando siano scelti tra funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale per procedure di gara gestite dalla SUA-RB, sono riconosciute, a cura della SUA-RB, le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista dalla disciplina delle missioni delle rispettive amministrazioni di appartenenza».



Art. 37.

Svolgimento dell'incarico di componenti delle commissioni giudicatrici

1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificata da ultimo dall'art. 79 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, è inserito il seguente comma:

«3-ter. Nelle more della piena operatività dell'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l'Anac ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, lo svolgimento dell'incarico di componente o presidente delle commissioni giudicatrici da parte dei funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale, iscritti all'albo unico delle stazioni appaltanti della SUA-RB, per gare espletate dalla SUA-RB, rientra nei doveri d'ufficio e non dà titolo a compensi aggiuntivi oltre all'indennità, prevista per i funzionari, e al rimborso spese, di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis».

Art. 38.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo sfruttamento di acque minerali e termali

1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 39 del 30 dicembre 2017 è differito al 31 dicembre 2018.

Art. 39.

Disposizioni in materia sanitaria

1. Le indennità aggiuntive di cui all'art.44, comma 1, dell'Accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008, sono da intendersi riconosciute, sino all'adozione di un nuovo Accordo integrativo regionale, in quanto correlate ai servizi resi da tutto il personale medico dell'Emergenza sanitaria territoriale a garanzia del miglioramento e dell'integrazione dell'assistenza medica ai cittadini da parte dei professionisti operanti nel settore delle prestazioni assistenziali della emergenza/urgenza, anche per la centralizzazione dei pazienti affetti da patologie tempo dipendenti nel rispetto dei PP.DD.TT. attivi in Regione Basilicata.

2. Nel rispetto delle competenze assegnate ai medici della Emergenza sanitaria territoriale ed in linea con gli obiettivi posti dall'art. 95 dell'Accordo collettivo nazionale del 2005 e successiva modificazione e integrazione, nonché nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 13 e 14 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 e successiva modificazione e integrazione, le indennità di cui al comma 1 si intendono finalizzate alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio, rischio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività correlate essendo prioritariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'Accordo collettivo nazionale vigente, a

promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Emergenza sanitaria territoriale e a garantire la qualità delle prestazioni erogate nell'arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso, per attività di coordinamento operativo e risposta sanitaria nella Centrale operativa 118, per interventi di soccorso in caso di maxi-emergenze o disastro e, a integrazione, nelle attività dei D.E.A./PS e aree afferenti con le collaborazioni di cui al comma 3 dell'art. 95.

Art. 40.

Disposizioni in materia di sanità convenzionata

1. Alla luce delle intervenute modifiche ed integrazioni all'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 a seguito dell'adozione dell'A.C.N. del 29 luglio 2009, in sede di Accordo integrativo regionale, si valorizzano ed implementano le attività dirette alla razionalizzazione e ottimizzazione del sistema di medicina generale territoriale. È, altresì, ritenuta prioritaria la realizzazione di azioni dirette alla integrazione tra i medici della Continuità assistenziale ed i medici ed i pediatri dell'Assistenza primaria, nell'ambito dei progetti diretti alla condivisione, strutturazione e trasferibilità delle informazioni sanitarie. In sede di Accordo integrativo regionale e di Accordi integrativi aziendali può essere adeguatamente valorizzata l'attività svolta dai medici della Continuità assistenziale, previa definizione di parametri di valutazione che tengano conto delle particolari condizioni di difficoltà e di disagio derivanti dall'espletamento dell'attività convenzionale.

Art. 41.

Integrazione tra i professionisti della continuità assistenziale ed i medici dell'Assistenza primaria


1. Le Aziende sanitarie della Regione Basilicata, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge dello Stato in tema di sanità, nel rispetto dei principi generali fissati nell'Accordo collettivo nazionale vigente ed in coerenza con la legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2 di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, nell'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e nel rispetto dei vincoli di spesa assegnati con legge dello Stato, possono adottare forme organizzate finalizzate a promuovere la piena integrazione tra i professionisti della continuità assistenziale ed i medici dell'Assistenza primaria.

Art. 42.

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 «Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua».

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 sono aggiunti i seguenti articoli 1-bis e 1-ter:

«Art. 1-bis — 1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale del settore estrattivo, al fine di avviare le azioni di recupero ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, è istituito presso il settore cave della Regione Basilicata un apposito elenco contenente il censimento e l'individuazione dei perimetri delle suddette cave.



2. Per cava abbandonata si intende la cava, regolarmente autorizzata, la cui autorizzazione non è ancora scaduta e la cui attività è cessata senza dar corso, anche parzialmente, al previsto recupero ambientale. Per cava dismessa si intende la cava la cui attività è cessata e la cui autorizzazione regionale è scaduta e per la quale non si è dato corso, anche parzialmente, al prescritto recupero ambientale.

3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, su indicazione dei comuni dove ricadono, sono inserite nell'elenco gestito dall'Ufficio cave della regione. Il recupero ambientale delle cave è eseguito da imprese del settore estrattivo, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale e coltivazione, validato e autorizzato dalla Regione Basilicata, i relativi lavori di ripristino devono essere remunerati a compensazione, con prelievo dei materiali carbonatici a concorrenza del valore economico del progetto di recupero ambientale. Per l'esecuzione delle azioni di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse la Regione Basilicata pubblica appositi avvisi pubblici. L'area di cava, una volta operato il recupero ambientale, deve ritornare alla originaria destinazione urbanistica.

4. L'inclusione nell'elenco di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi previsti nei relativi progetti di coltivazione e recupero ambientale. I manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava devono essere asportati dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione ove consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

5. Il perimetro di cava comprende le aree oggetto di scavo, le discariche, i connessi manufatti e gli impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava nonché, le strade o piste di servizio del complesso estrattivo».

«Art. 1-ter — 1. Fino all'approvazione del piano regionale del settore estrattivo e, comunque, non oltre tre anni dall'entrata in vigore non si potranno rilasciare autorizzazioni, fatte salve le richieste di autorizzazione in itinere alla data di approvazione della presente legge, per l'apertura di nuove cave ad eccezione di quelle i cui inerti, di elevato valore strategico, sono destinati esclusivamente ai fini industriali e sempre che tale richiesta sia supportata da apposita delibera del Consiglio comunale del territorio dove ricade l'attività di cava. Nei casi disciplinati dal presente articolo il recupero dell'area e la rimozione delle strutture e degli impianti esistenti può essere procrastinato fino al completo esaurimento del potenziale giacimentologico esistente».

Art. 43.

Ripristino officiosità alvei fluviali regionali

1. L'estrazione dei materiali litoidi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è autorizzata dalla regione per i corsi d'acqua ricadenti nel territorio regionale, in conformità alla vigente legislazione in materia ed in coerenza con il piano stralcio di assetto idrogeologico della Basilica-

ta e con il piano di bacino. In assenza dei piani predetti l'estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto.

2. Le estrazioni in alveo fluviale da realizzare nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica specificamente finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo o necessari a seguito di calamità naturali ovvero per prevenire situazioni di pericolo, non costituiscono attività estrattive.

3. Sono consentite le seguenti attività di rimozione di materiale dagli alvei ai sensi del comma 1:

a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero dell'officiosità delle opere idrauliche e delle infrastrutture;

b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico;

c) interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di ripristinare la continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso del bacino, di mantenere l'officiosità idraulica delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento.

4. A tal fine, l'Ufficio regionale competente che svolge funzioni di sportello unico provvede a predisporre un elenco dei corsi d'acqua che necessitano di interventi urgenti di ripristino dell'officiosità. L'elenco è aggiornato annualmente anche su indicazione dei comuni il cui territorio è interessato dall'attraversamento del corso d'acqua.

Art. 44.

Interventi di manutenzione urgenti per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua

1. Per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua che necessitano di interventi di manutenzione urgenti, l'Ufficio regionale competente provvede attraverso la pubblicazione dei avvisi pubblici o altri procedimenti ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), proponendo agli operatori del settore l'esecuzione di lavori di ripristino, previa presentazione da parte del soggetto interessato di un progetto di manutenzione dell'asta fluviale, che deve essere validato ed autorizzato dall'Ufficio regionale competente.

2. Il pagamento del corrispettivo per i lavori di manutenzione, ivi compreso il costo del direttore dei lavori, avviene con il metodo compensativo, previa autorizzazione al prelievo dal corso d'acqua oggetto dell'intervento di materiale litoide a concorrenza del valore economico dell'intervento, indicato sul computo metrico, determinato sulla base del listino prezzi della Regione Basilicata.

3. La concessione ha durata biennale, rinnovabile per altri due anni.

4. Con separato avviso pubblico l'Ufficio regionale individua un elenco di tecnici abilitati ai quali affidare la direzione dei lavori per gli interventi di manutenzione.

5. La Giunta regionale adotta gli atti di regolazione necessari.



Art. 45.

Mobilità sanitaria interregionale-norma interpretativa-abrogazione-art. 33 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19.

1. Con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ex art. 25 legge n. 833/1978, erogati a cittadini residenti in altre regioni dalle strutture sanitarie accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale (mobilità sanitaria interregionale), la conseguente loro remunerazione è regolata dagli accordi assunti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Al fine di permettere le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, la Giunta regionale dispone gli atti amministrativi necessari affinché dette prestazioni non siano computabili nel tetto di spesa regionale e possano essere erogate formando oggetto di compensazione nei limiti definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

2. Il pagamento delle prestazioni può avvenire anche dopo le compensazioni per la migrazione sanitaria relative all'anno di erogazione delle prestazioni.

3. L'art. 33 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

Art. 46.

Semplificazioni in materia di attività agricole

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti burocratici a carico degli addetti ad attività agricole o connesse con l'agricoltura, per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 e al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza o concessione regionale.

Art. 47.

Modifiche all'art.5 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 «Collegato alla legge di Stabilità Regionale 2017»

1. L'art. 5 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è così sostituito:

«Art. 5 — 1. È consentito il completamento delle opere edilizie per le quali il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/o alla qualità urbana dell'area e il completamento funzionale è oggetto di un apposito progetto sul quale si esprime l'Ufficio tecnico comunale, nel caso in cui sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile in quanto la demolizione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo potrebbe pregiudicare strutturalmente la restante parte delle opere esistenti e sia stata pagata la relativa sanzione.

2. Nel caso di immobili o aree tutelate paesaggisticamente, le opere non devono costituire elemento retrattore alla corretta fruizione del paesaggio.

3. I Comuni, attraverso i propri responsabili degli uffici tecnici, con provvedimento motivato, autorizzano il completamento funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere realizzate.»

Art. 48.

Modifiche all'art. 5, comma 1-quater, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 successiva modificazione e integrazione «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

1. L'art. 5, comma 1- quater, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 successiva modificazione e integrazione è così sostituito:

«1-quater. I mutamenti di destinazione d'uso a residenziale non possono riguardare i piani seminterrati ed i piani terra di edifici esistenti ricompresi all'interno delle zone D di cui al decreto ministeriale n. 1444/68. Relativamente ai piani superiori, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a residenziale nella misura massima di cui al comma precedente. In dette aree è altresì consentito il cambio di destinazione ad uso commerciale di edifici esistenti, previa l'inderogabile dimostrazione della dotazione di aree a parcheggio nella misura prevista dalle normative vigenti.»

Art. 49.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

1. Il comma 1-*quinqies* dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è così modificato:

«1-*quinqies*. Il mutamento di destinazione d'uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all'interno delle zone omogenee E, di cui al decreto ministeriale n. 1444/68, sempre che la destinazione d'uso dell'edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita alla conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30 per cento della superficie residenziale esistente.

Sono altresì consentite all'interno delle zone omogenee E, modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti nella misura massima di metro quadrati 300 per consentirne l'utilizzo ai fini artigianali e commerciali.

Il mutamento di destinazione d'uso è consentito in tutte le zone il cui piano dell'Autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici.»

Art. 50.

Modifica all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 2010, n. 24 «Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale».

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 2010, n.24 «Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale», dopo le parole «appalti di servizi»



aggiungere le parole «ivi comprese le procedure per l' affidamento dei servizi di consulenza e assistenza tecnica sui programmi comunitari di competenza regionale».

Art. 51.

Modifica all'art. 61, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2016».

1. Il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2016», è così sostituito:

« 2. Il regolamento regionale che disciplina l'organizzazione ed il riconoscimento dei corsi per la formazione di OSS (Operatore socio sanitario) e OSSS (operatore socio sanitario specializzato), approvato con D.G.R. n. 654 del 15 aprile 2002, si intende espressamente modificato con le previsioni del presente articolo.»

Art. 52.

Modifica all'art. 39, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 «Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 è così modificato:

«1. Coloro che occupano, senza titolo, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che risultano destinatari di ordinanze di decadenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare, entro quattro mesi dalla data di ricezione di apposita comunicazione da parte dell'ente gestore, domanda di sanatoria in presenza delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.»

Art. 53.

Modifica all'art. 5, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2015, n. 12 «Promozione e sviluppo della cooperazione».

1. All'art. 5, comma 3, lett. b) della legge regionale 20 marzo 2015, n. 12 «Promozione e sviluppo della cooperazione» dopo le parole «attinenti» aggiungere le parole «le politiche di sviluppo.».

Art. 54.

Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 «Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata».

1. L'art. 15 della legge regionale n. 28/1994 è modificato nel modo seguente:

il comma 1 è così sostituito:

«1. La gestione delle Riserve Regionali non incluse nelle perimetrazioni dei parchi nazionali e dei parchi regionali è delegata alle province.»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La gestione delle riserve regionali incluse nel territorio dei parchi nazionali e regionali è delegata agli enti parco in cui le stesse ricadono.»

Art. 55.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 «Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici».

1. Alla legge regionale n. 30/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

alla fine dell'art. 5, comma 2, è aggiunto il seguente periodo:

«Ulteriori modifiche necessarie per adeguare le disposizioni operative a nuove normative tecniche o a metodologie più evolute sono adottate direttamente dalla Giunta regionale.»;

L'art. 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, la cui gestione è affidata, con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità competenti individuata come capofila, previa consultazione delle stesse. Il Catasto unico regionale è fruibile on-line e consente agli utenti la registrazione degli impianti termici secondo le indicazioni della regione.»;

L'art. 12, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la targatura degli impianti termici. La targatura ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto codice catasto o targa impianto, riportato su un'apposita targa adesiva da applicare agli impianti e da trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso. Le modalità di realizzazione delle targhe impianto saranno definite dall'ufficio competente della regione con determina dirigenziale.»;

L'art. 12, comma 5, è sostituito dal seguente:


«5. Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell'Autorità competente. L'apposizione della targa identificativa avviene, con l'ausilio degli operatori del settore, all'atto della installazione o della prima manutenzione prevista, riportandone il codice sui modelli di rapporto tecnico da trasmettere all'Autorità competente.»;

L'art. 12, comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. L'Ufficio competente della regione, con determina dirigenziale, indica alle Autorità competenti i requisiti e le specifiche tecniche del Catasto unico regionale degli impianti termici.»;

L'art. 13, comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dall'attivazione del Catasto di cui all'art. 12, gli introiti derivanti dalla cessione del contrassegno di verifica spettano alle Autorità competenti, che impiegano le relative risorse anche per la targatura degli impianti, l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale degli impianti termici.»;



L'art. 16, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi eventualmente del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.»;

L'art. 16, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e formazione professionale delle imprese installatrici e di manutenzione nonché per la definizione e la promozione delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.».

2. Nell'ambito degli allegati della legge regionale n. 30/2016, è abrogato l'allegato 7.

Art. 56.

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 8/2012 è aggiunto il seguente art. 15-bis:

«Art. 15-bis (Controllo e verifica degli impianti. Istituzione del libretto di sicurezza). — 1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli ad uso domestico, sono sottoposti a verifiche e controlli da parte dell'esercente.

2. I componenti e le apparecchiature costituenti l'impianto da F.E.R. sono assoggettati annualmente a verifiche, finalizzate a controllare la regolare funzionalità e sicurezza.

3. L'esercente dovrà comunicare al Comune territorialmente competente, su cui è localizzato l'impianto da F.E.R., i dati relativi ai controlli e alle verifiche di sicurezza, nonché le manutenzioni effettuate.

4. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotterà le disposizioni operative relative alle modalità di controllo e di verifica sulla sicurezza mediante l'istituzione di un apposito libretto di sicurezza dell'impianto, le tempistiche di controllo per ciascuna tipologia di impianto, le modalità di trasmissione dei dati rilevati e le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011.»

Art. 57.

Modifica all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 «Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti».

1. L'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 «Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti», è così sostituito:

«b) cambio d'uso di locale *garages* di pertinenza della unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona del fabbricato, qualora ciò non sia possibile è consentita la trasformazione del 50% dei locali attraverso le modalità previste dall'art. 6, comma 4;».

Art. 58.

Norme in materia di promozione dell'utilizzo dell'idrogeno

1. La Regione riconosce l'idrogeno come combustibile alternativo alle fonti fossili.

2. La Regione favorisce un'economia basata sull'idrogeno prodotto mediante l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile e mediante il recupero e/o riutilizzo di acqua sottoposta a processi di trattamento.

3. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale dell'idrogeno sono gli accordi di programma e le convenzioni e i protocolli d'intesa con enti pubblici, enti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria, consorzi di imprese e società.

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 59.

Modifica all'art. 24, della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 successive modificazioni e integrazioni «Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali».

1. All'art. 24, della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 5:

«5. Nell'ambito dell'azione di valorizzazione del patrimonio idro-minerario ed al fine di favorire un uso sostenibile delle risorse idriche ed idrogeologiche che contribuisca allo sviluppo economico e sociale dei territori interessati, la Regione Basilicata autorizza l'affidamento ad unico titolare di concessioni, nuove ovvero in scadenza, della portata massima di 5 l/sec. Che ricadono in prossimità delle aree di cui al comma 4 provvedendo, se necessario, alla rimodulazione dei termini di durata delle concessioni interessate, unificandone la scadenza.».

Art. 60.

Modifica all'art. 34, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 successive modificazioni e integrazioni «Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali».

1. All'art. 34, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 successive modificazioni e integrazioni «Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali» è inserita la seguente lett. h):

«h) costituisce violazione al diritto-obbligo di coltivazione ed utilizzazione e pertanto causa di decadenza della concessione il non mantenere in attività, per oltre



sei mesi consecutivi, o comunque per oltre dieci mesi nell'anno solare, il giacimento oggetto della concessione, in assenza di giustificati motivi.».

Art. 61.

Istituzione della platea unica dei lavoratori del settore idraulico - forestale. Integrazione alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42.

1. Alla legge regionale n. 42/1998 dopo l'art. 8 è inserito il seguente art. 8-bis:

«Art. 8-bis (Platea unica dei lavoratori del settore idraulico forestale). — 1. È istituita la platea unica dei lavoratori del settore idraulico-forestale composta dagli addetti provenienti dalle graduatorie di cui all'art. 9 della presente legge e dagli addetti ai progetti speciali Vie blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e riqualificazione del verde urbano (ex *UTB*), tutti afferenti al comparto del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

2. È altresì istituita la platea unica del personale tecnico-amministrativo dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver e LSU Pollino, anch'esso afferente al medesimo comparto.

3. Appartiene alla platee uniche di cui ai precedenti commi il personale dei progetti speciali Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e riqualificazione del verde urbano (ex *UTB*) incluso nelle relative graduatorie per l'anno 2017.»

Art. 62.

Modifiche agli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 «Norme in materia forestale»

1. Al comma 3 dell'art. 9 dopo le parole «con l'impiego dei lavoratori» e prima del periodo «che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale» è inserita l'espressione «di cui al precedente art. 8 bis».

2. Il comma 3-bis dell'art. 9 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'art. 10 l'espressione «tenendo a base gli iscritti alle liste degli addetti al settore forestale al 31 dicembre 1997» è sostituita dalla seguente: «dei lavoratori di cui all'art. 8-bis ».

Art. 63.

Disposizioni in materia di assistenza tecnica in zootecnia

1. All'art. 39 della legge regionale n. 19 del 24 luglio 2017 l'espressione «sulla base delle disposizioni approvate con D.G.R. n. 603 del 31 marzo 2009» è sostituita dalla seguente: «sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale».

Art. 64.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2016, n. 9: «Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e apprendimento Basilicata)».

1. All'art. 7 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9: «Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e apprendimento Basilicata), sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 7, comma 4, della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, dopo le parole «poteri di direzione», sono sopresse le parole «e di gestione».

all'art. 7, comma 5, lettera a) della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 è soppressa la parola «gestione»;

all'art. 7, comma 5, lettera b) della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 le parole «alla predisposizione» sono sopresse e sostituite con le parole «all'adozione»;

all'art. 7, comma 5, lettera c) della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 la parola «gestione» è soppressa e sostituita con le parole «alla salvaguardia dell'integrità»;

all'art. 7, comma 5, lettera e) della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 la parola «predisposizione» è soppressa e sostituita con le parole «alla definizione»;

all'art. 7, comma 5, lettera f) della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 le parole «alla verifica ed all'assicurazione» sono sopresse e sostituite con le parole «al conseguimento»;

all'art. 7, comma 5, lettera h) della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 le parole «contratti e» sono sopresse e, dopo la parola «convenzioni», sono inserite le parole «protocolli d'intesa, accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune»;

all'art. 7, comma 5, lettera i) della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 la parola «redazione» è soppressa e sostituita con la parola «approvazione»;

all'art. 7, comma 5, dopo la lettera j) sono inserite le seguenti lettere:

«k) propone il conferimento degli incarichi ai dirigenti, in linea con quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale n. 26/2014, ne gradua le funzioni, assegna loro le risorse umane, strumentali e finanziarie e ne definisce la responsabilità in relazione alle competenze e agli obiettivi affidati»;

l) dirige e coordina l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

m) valuta, con il supporto dell'Autorità regionale per la valutazione ed il merito - Organismo indipendente di valutazione, l'attività dei dirigenti».

2. All'art. 14 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9: «Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e apprendimento Basilicata), è apportata la seguente modifica:

dopo il comma 10 è inserito il seguente comma 11: «11. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano



l'Agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, assumendo in via esclusiva la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati».

Art. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1: «Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio».

1. All'art. 20, comma 5, della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, le parole «stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8» sono soppresse e sostituite con le parole «è pari al compenso determinato dalla Giunta regionale per il Commissario straordinario ai sensi del successivo art. 35, comma 3».

2. All'art. 22, comma 6, della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1, le parole «dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10» sono soppresse e sostituite con le parole «dall'organo amministrativo nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 10, comma 3».

Art. 66.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 «Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata»

1. L'art. 22 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 è così modificato:

a) al comma 1 l'espressione «fino al 30 giugno 2018» è sostituita con l'espressione «fino al 31 agosto 2018».

b) al comma 2 l'espressione «fino al 30 giugno 2018» è sostituita con l'espressione «fino al 31 agosto 2018».

2. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. a) del precedente comma 1, quantificati nella misura massima di € 78.100,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, per l'esercizio 2018, a valere sulla missione 09 programma 08.

3. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della lett. b) del precedente comma 1, quantificati nella misura massima complessiva di € 54.400,00, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020, per l'esercizio 2018: per € 19.975,00 a valere sulla missione 09 programma 08, per € 6.660 a valere sulla missione 01 programma 11, per € 16.460,00 a valere sulla missione 09 programma 02 e per € 11.305,00 a valere sulla missione 01 programma 03.

Art. 67.

Disposizioni in materia di Osservatorio dei prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività destinate all'attuazione dei programmi concernenti l'Osservatorio dei prezzi, dei servizi e delle tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli acquisti del Servizio sanitario regionale, di valutazione dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2017/D00845 del 30 dicembre 2017, n. 13A2.2017/D.00847 del 30 dicembre 2017, n. 13A2.2017/D.00844 del 30 dicembre 2017 e n. 13A2.2017/D.00846 del 30 dicembre 2017, con scadenza al 30 giugno 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.


2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in € 112.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per l'esercizio 2018, dalle risorse stanziata sulla missione 13 programma 01.

3. Al fine dello svolgimento delle attività ricomprese nel programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo, il funzionamento del Centro regionale di farmacovigilanza, in conformità alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 13A2.2017/D.00848 del 30 dicembre 2017, con scadenza al 30 giugno 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma 3, quantificata in € 16.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per l'esercizio 2018, dalle risorse stanziata sulla missione 13 programma 07.

5. Al fine garantire lo svolgimento delle attività finalizzate alla messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dell'Azienda ospedaliera regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle aziende del Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 5, quantificata in € 36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Fondo sanitario regionale assegnate all'Azienda ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla missione 13 programma 07 del bilancio pluriennale 2018-2020.



Art. 68.

Modifica al comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 25 luglio 2017, n. 19 «Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017».

1. Alla fine del comma 2, dell'art. 40 della legge regionale 25 luglio 2017, n. 19 è aggiunto il seguente periodo: «il nuovo regolamento costituisce disciplina unica, esecutiva ed attuativa, in materia di gestione e dismissione del patrimonio riveniente dall'azione di Riforma fondiaria.».

Art. 69.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 «Riforma Agenzia regionale per l'ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)».

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 «Riforma Agenzia regionale per l'ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.)» è così sostituito:

«3. Il trattamento economico del Direttore generale è equiparato a quello previsto per i dirigenti generali della Regione Basilicata.»

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal 1° luglio 2018.

Art. 70.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16: «Istituzione del nido familiare con «Tagesmutter» - Mamma di giorno».

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 è così sostituito:

«1. Il nido in famiglia può accogliere un numero limitato di bambini compresi quelli dell'ambito familiare fino ad un massimo di 8 contemporaneamente.»

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 è aggiunta la seguente espressione:

«- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico che è necessariamente integrato, dopo il 31 dicembre 2018, con la frequenza documentata a corsi di formazione e di aggiornamento relative a tematiche educative presso strutture formative accreditate dalla regione.»

Art. 71.

Integrazioni all'allegato A della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 «Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private».

1. Nell'allegato A della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 sono inserite le seguenti integrazioni:

nella sezione «Ambulatori», dopo l'espressione «requisiti minimi strutturali e tecnologici» è inserito il seguente paragrafo: «In tutti i locali devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali; possono essere destinati alle attività locali chiusi, in tali casi devono essere assicurate idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima. È comunque consentito

l'uso dei locali chiusi quando le attività non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme a tutela della salute e segnatamente:

a) Nei casi di locali chiusi devono adottarsi adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche UNI-EN 12464-1 ed eventuali aggiornamenti;

b) Nei casi di locali chiusi è necessario assicurare aria salubre in quantità sufficiente ottenuta con impianti di areazione, che devono essere sempre mantenuti funzionanti. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo e gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione.»;

nella sezione «Ambulatori», dopo l'espressione «Servizio igienico per il personale» è inserito il seguente periodo: «In locali siti nello stesso plesso del luogo di lavoro, con spogliatoio e doccia, con gabinetto e lavabo con acqua corrente calda, se necessario, e dotato di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti bagni separati: quando ciò sia possibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano collaboratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.»;

nella sezione «Punti prelievo» dopo il primo paragrafo è inserito il seguente: «I punti prelievo possono essere ubicati presso poliambulatori. In tale caso il poliambulatorio che inoltra la domanda di autorizzazione secondo quanto previsto all'art. 6 della presente legge, deve aver sottoscritto apposita convenzione con un laboratorio di analisi, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, atta a garantire la qualità delle prestazioni verso l'utenza.» e, al secondo paragrafo, dopo le parole «È affidata al direttore del laboratorio di analisi» è inserita la seguente espressione: «ovvero al responsabile del poliambulatorio.»

Art. 72.

Norme in materia di riduzione dei tempi delle liste di attesa

1. I direttori generali delle aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti ad attivare ogni azione utile affinché i medici prescrittori informino i propri comportamenti al rispetto delle linee guida nazionali e dei provvedimenti regionali relativi all'appropriatezza prescrittiva garantendo adeguati processi di verifica, controllo e monitoraggio.

2. I direttori generali delle aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti al rispetto dei tempi massimi stabiliti in attuazione della intesa della Conferenza Stato Regioni n. 189 del 28 ottobre 2010 per le liste di attesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale armonizzando le prestazioni rese in ambito istituzionale, quelle rese in ambito libero professionale intramurario nel rispetto delle linee guida re-



gionali e dell'art. 3 commi 13 e 14 del decreto legislativo n. 124/1998, quelle rese dai centri esterni convenzionati ed in ultima istanza facendo ricorso all'acquisto di servizi sul libero mercato.

3. I direttori generali delle aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a realizzare un sistema di monitoraggio delle prestazioni prenotate e non fruite da parte degli utenti e ad attivare le procedure di cui all'art. 3 comma 15 del decreto legislativo n. 124/1998.

4. I direttori generali delle aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a monitorare l'andamento degli obblighi e della loro tempistica afferenti il Sistema sanitario regionale per l'alimentazione dei dati del Fascicolo sanitario elettronico di competenza sia delle strutture erogatrici pubbliche, sia di quelle private convenzionate che della medica primaria.

Art. 73.

Strutture sociosanitarie

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

2. Il comma 4, primo e secondo periodo, dell'art. 26 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 sono così sostituiti: «I contratti in essere con le strutture sociosanitarie di cui al comma 1 stipulati con le Aziende sanitarie locali proseguono la loro validità nelle more della regolamentazione dell'accreditamento istituzionale.»

Art. 74.

Tetti di spesa sanitari per prestazioni specialistiche ambulatoriali

1. Con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, ex art. 25 della legge n. 833/78, rese dalle strutture private convenzionate a cittadini residenti fuori regione, le aziende sanitarie locali sono tenute ad effettuare i relativi pagamenti entro i limiti del relativo tetto di spesa definito ai sensi dell'art. 15, comma 14 del decreto-legge n. 95/2012.

2. Per le prestazioni erogate in eccedenza al tetto di spesa di cui al comma precedente, i relativi pagamenti saranno effettuati solo dopo la definizione degli accordi assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 75.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019».

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 30 giugno 2017, n. 18 «Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019» vengono eliminate le parole «fino al 31 dicembre 2018».

Art. 76.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49, le parole «30 giugno 2018» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2020».

2. Al comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 le parole «30 giugno 2018» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2020».

3. Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così modificato:

le parole «da parte delle amministrazioni comunali» sono soppresse;

le parole «mediante procedura di gara» sono soppresse;

le parole «30 giugno 2018» sono sostituite con le parole «30 settembre 2018».

4. Il comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 è così sostituito:

«5. Anche al fine di assicurare la prosecuzione del servizio di cui ai precedenti commi successivamente al termine del 30 settembre 2018, la regione, in considerazione degli investimenti da effettuare, anche in cofinanziamento, da parte degli operatori, necessari al rinnovo del materiale rotabile in applicazione dell'art. 27, comma 11-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2017 n. 50, provvede ad assumere i provvedimenti di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77.

Neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 78.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 giugno 2018

PITTELLA

(*Omissis*).

18R00361



REGIONE SICILIA

LEGGE 10 luglio 2018, n. 10.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 30 del 13 luglio 2018 - n. 30)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Concentrazione degli enti finanziari siciliani.
Accorpamento di Ircac e Crias*

1. Al fine della riorganizzazione degli enti per il finanziamento delle imprese, attraverso la relativa concentrazione, e della razionalizzazione degli interventi previsti dalla normativa vigente in favore delle imprese aventi sede in Sicilia, sono approvate le seguenti disposizioni.

2. La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto regionale per il credito agevolato (IRCA), con sede in Palermo, che mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati ed opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il predetto ente è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia.

3. Le risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente articolo sono costituite dai fondi istituiti presso la CRIAS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo.

4. Il personale in atto in servizio presso la CRIAS e l'IRCAC transita, in forza della presente legge, nell'Istituto regionale per il credito agevolato (IRCA), mantenendo il trattamento giuridico-economico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'art. 12 dello Statuto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'assessore regionale per l'economia, previo pa-

rere della Commissione «bilancio» e della Commissione «attività produttive» dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le associazioni delle categorie dei settori economici interessati, si provvede a disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile.

Art. 2.

Disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate

1. La regione definisce secondo la propria autonomia organizzativa un sistema di controllo, direzione e coordinamento sulle proprie società partecipate. Tali attività sono esercitate dalle strutture preposte dell'Assessorato regionale dell'economia, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo la regione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la regione stessa e le società partecipate, nonché la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, la regione effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale.

4. In attuazione delle previsioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e sulla base dell'attività di indirizzo di cui al comma 1, le società controllate dalla regione, fatte salve le funzioni degli organi di controllo societario previste a norma di legge o di statuto, predispongono:

a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

c) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture di cui al comma 1, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;



e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

5. Le disposizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo sono definite con decreto dell'assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

Disposizioni sul Corpo forestale

1. Il Corpo forestale della regione è autorizzato, al fine di sopperire ai vuoti di organico necessari all'espletamento delle funzioni dei distaccamenti forestali dipendenti dal servizio ispettorato, ad attivare l'istituto del comando di cui al comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per l'utilizzo del personale del Corpo di vigilanza degli enti parco.

2. Il ragioniere generale, alla data di perfezionamento del procedimento di cui al comma 1, è autorizzato ad apportare al bilancio della regione le conseguenti modifiche per lo spostamento delle risorse finanziarie necessarie al rimborso all'Amministrazione di provenienza del trattamento economico applicato al personale di cui al presente articolo.

3. Al comma 5 dell'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni il secondo periodo è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Disposizioni in materia di consorzi universitari ed istituti musicali

1. All'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «da destinare» sono inserite le parole «al funzionamento e»;

b) al comma 6-bis le parole «dall'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione» sono sostituite dalle parole «dall'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di giunta, con funzioni di Presidente».

2. All'art. 87 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo le parole «legge 21 dicembre 1999, n. 508» sono inserite le parole «ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi consorzi comunali relativo alla retribuzione del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale

1. Per il triennio 2018-2020, gli organismi di formazione accreditati nello svolgimento dell'attività formativa finanziata anche parzialmente dalla regione, in caso di nuove assunzioni, danno priorità, nel rispetto del loro assetto tecnico-organizzativo, pena l'avvio delle procedure di sospensione dell'accreditamento, al personale di adeguata qualificazione, quale risulta dal vigente provvedimento attuativo dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

2. Per il medesimo triennio 2018-2020, l'albo di cui all'art. 14 della legge regionale n. 24/1976 è costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d'impossibilità di reperire le relative figure professionali nell'ambito dell'albo predetto.

3. All'art. 1, comma 6, della legge regionale 7 giugno 2011, n. 10 le parole da «oltre al recupero delle anticipazioni» fino a «legge regionale 8 novembre 2007, n. 21» sono sostituite dalle parole «con provvedimenti del ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, le somme impegnate per il Piano regionale dell'offerta formativa cui, a seguito di rendicontazione, non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi delle vigenti disposizioni».

4. A valere sulle disponibilità di parte della Missione 4, Programma 6, Capitolo 373354, il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con la Ragioneria generale della regione, al fine di agevolare i processi di rendicontazione e per le finalità di cui al comma 3, è autorizzato ad utilizzare una quota, nella misura massima dell'1,5 per cento, per il monitoraggio e la valutazione dei relativi percorsi di istruzione e formazione professionale afferenti all'obbligo scolastico, in analogia a quanto previsto dal comma 624 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

Disposizioni per l'apertura dei siti del patrimonio culturale regionale

1. In occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni o eventi per i quali i siti del patrimonio culturale sono concessi in uso temporaneo a soggetti pubblici e/o privati ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, il concessionario è tenuto a versare il corrispettivo delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale dell'amministrazione regionale che deve garantire l'apertura dei siti.

2. Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a provvedere al pagamento del personale con qualifica non dirigenziale che ha effettuato le prestazioni di cui al comma 1.



3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 in materia di sostegno alle associazioni antiracket

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è sostituito dal seguente:

«2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:

a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le prefetture territorialmente competenti;

b) non ricevano, in via ordinaria, contributi da Stato, comuni, città metropolitane e liberi consorzi comunali;

c) abbiano un numero minimo di 10 soci, di cui almeno il 50% imprenditori o commercianti che abbiano subito comprovate vicende di estorsione e/o che si siano avvicinati all'associazione antiestorsione per averne assistenza e sostegno;

d) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o socio nell'ultimo anno;

e) dimostrino di aver presentato, nell'ultimo anno, almeno un'istanza di accesso al fondo per vittime di estorsione di cui all'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

f) dimostrino di aver assistito imprenditori e/o commercianti e accompagnato gli stessi alla denuncia, nell'anno precedente, in almeno tre fatti estorsivi conclusi con rinvio a giudizio;

g) dimostrino di aver svolto attività di sensibilizzazione contro i fenomeni estorsivi ed usurari presso associazioni di categoria di commercianti ed imprenditori o di aver promosso campagne educative e di diffusione della cultura della legalità presso istituti scolastici.»

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 in materia di amianto

1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «ufficio amianto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole «servizio amianto»;

b) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 le parole «, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle parole «, entro l'anno 2020, con revisione e aggiornamento biennale,»;

c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla realizzazione dell'impiantistica prevista all'art. 14, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio

dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso la suddetta impiantistica.»;

d) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. Con cadenza semestrale il dipartimento regionale della protezione civile, di concerto con i dipartimenti regionali competenti dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'Assessorato regionale della salute e dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), promuove la realizzazione di una riunione regionale sull'amianto, vertente sulla verifica dello stato di attuazione della legislazione in materia, sull'andamento epidemiologico delle patologie asbesto-correlate e sulla loro prevenzione, sul censimento dei siti contaminati da amianto e sulla loro bonifica nonché sui processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto e sull'informazione generalizzata circa i rischi sanitari derivanti dall'amianto.».

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 le parole «come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti» sono soppresse.

2. Al comma 14 dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2018 le parole da «Le disposizioni» fino a «D5» sono soppresse.

3. Il comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 8/2018 è sostituito dal seguente:

«5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 2 maggio 2010, n. 11 finanziate per l'anno 2017, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2018 e rendicontate entro 60 giorni da quest'ultima data.».

4. All'art. 64 della legge regionale n. 8/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 2 e 3 le parole «dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali» sono sostituite dalle parole «dipartimento regionale del lavoro»;

b) al comma 5 le parole «Programma 3» sono sostituite dalle parole «Programma 4».

5. Il comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 8/2018 è abrogato.

6. All'articolo 85 della legge regionale n. 8/2018 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».



Art. 10.

*Modifiche all'articolo 19 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, la parola «straordinari» è sostituita dalla parola «liquidatori»;

b) al comma 1 le parole da «Al fine di consentire» fino a «tra i presidenti dei disciolti consorzi ASI.» sono sostituite dalle parole «Con decreto dell'assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, si provvede, anche in deroga al limite di cui all'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina di due commissari liquidatori, scelti fra soggetti di comprovata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere, uno per la liquidazione dei consorzi di Palermo, Trapani, Agrigento Caltanissetta e Gela e uno per la liquidazione dei consorzi di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina, determinandone i poteri in relazione alle funzioni da svolgere. L'assessore vigila sull'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza. Per lo svolgimento delle attività i commissari liquidatori, se debitamente autorizzati, possono avvalersi, previa stipula di appositi accordi fra le pubbliche amministrazioni interessate, di personale in servizio presso la regione e di personale in servizio presso gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'assessore regionale per le attività produttive, su proposta motivata del commissario liquidatore, può nominare sub commissari liquidatori anche per l'esercizio di funzioni delegate dal commissario medesimo. A seguito del perfezionamento del procedimento di nomina dei commissari liquidatori di cui al presente comma, cessano gli incarichi commissariali dei consorzi ASI precedentemente conferiti. Ciascun commissario liquidatore trasmette con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla attività svolta all'assessore regionale per le attività produttive nonché all'assessore regionale per l'economia per i controlli contabili di competenza»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il commissario liquidatore entro 120 giorni dalla data di insediamento provvede a:

a) rilevare, ove esistenti, i beni immobili di proprietà della regione, affidati in gestione a ciascun consorzio e da concedere in comodato d'uso esclusivo all'Istituto»;

b) trasferire ai comuni competenti per territorio le strade ad uso pubblico e le relative pertinenze»;

c) trasferire all'IRSAP, in comodato d'uso, gli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI ed i beni mobili.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il commissario liquidatore che non abbia ottemperato agli obblighi del suo ufficio con la dovuta diligenza è sostituito con motivato provvedimento dell'assessore regionale per le attività produttive.»;

e) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2»;

f) al comma 6 le parole «di cui alla lettera c) del comma 2» sono sostituite dalle parole «di cui alla lettera a) del comma 2» e le parole da «il dipartimento regionale delle attività produttive» fino a «di cui alla lettera f) del comma 2» sono soppresse;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Presidente della regione, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, previa delibera di Giunta, sono definiti i compensi spettanti ai commissari liquidatori di cui al comma 1, da porre a carico della gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio ASI in liquidazione.»;

h) al comma 8 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2» e le parole da «ogni singola liquidazione di cui al presente comma» fino a «dell'ex consorzio ASI di competenza» sono soppresse;

i) al comma 9 le parole da «individuati a seguito dell'attività» fino a «nominati ai sensi del comma 1» sono soppresse; le parole «di cui alla lettera b) del comma 2» sono sostituite dalle parole «da parte degli uffici del Genio civile competenti per territorio»; le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole «di cui al comma 2»; dopo le parole «discendenti dalla liquidazione di ogni singolo consorzio.» sono aggiunte le parole «I commissari liquidatori, espletate le dovute procedure finalizzate alla vendita dell'attivo patrimoniale, subordinano i preliminari e i contratti di vendita alla condizione sospensiva che la regione, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione dei commissari liquidatori all'assessore regionale per l'economia e all'assessore regionale per le attività produttive, non deliberi l'acquisto alle medesime condizioni.»; le parole «Conclusa la liquidazione.» sono sostituite dalle parole «I beni, mobili e immobili, e»;

l) al comma 9-bis le parole «espressamente declinati al comma 2, lettera f) secondo periodo» sono soppresse;


m) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della regione presenta all'Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico di riordino della disciplina delle aree di sviluppo delle attività produttive e dell'IRSAP.».

Art. 11.

Progetti incagliati

1. Al fine di assicurare ai destinatari dei finanziamenti sulle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007-2013 l'integrale rimborso delle spese sostenute nei termini regolamentari sugli interventi conclusi e funzionanti alla data del 31 marzo 2017, già riconosciuto ma non erogato per cause non imputabili agli stessi, previa delibera del CIPE, i competenti dipartimenti regionali sono autorizzati, anche nel caso dei regimi di aiuto, all'utilizzo delle risorse finanziarie riferite ai fondi PAC 2014-2020 non



impegnate sugli stanziamenti di cui all'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Differimento limite di impegno servizio dissalazione Vulcano

1. Il limite di impegno autorizzato dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 è differito all'anno 2018.

Art. 13.

Discipline obbligatorie per le case di cura private

1. Ai sensi del decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, la disciplina di chirurgia generale non costituisce disciplina obbligatoria per le case di cura private.

Art. 14.

Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52 e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730

1. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e già assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione, i cui canoni sono determinati ai sensi delle vigenti norme di edilizia residenziale pubblica.

Art. 15.

Disposizioni di spesa

1. Per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma I, capitolo 116516).

2. Per l'esercizio finanziario 2018, l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere al Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa, in gravi difficoltà finanziarie, una assegnazione straordinaria pari a 1.000 migliaia di euro, da destinare al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposte per l'anno 2017 al personale a tempo indeterminato, al personale beneficiario delle garanzie occupazionali ed al personale transitato provvisoriamente nei ruoli a tempo indeterminato.

3. Al fine di assicurare l'attività di vigilanza sulle acque annessi alle riserve naturali di competenza regionale, anche mediante la stipula di apposita convenzione con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.

4. All'art. 92 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.»

5. In favore della fondazione Whitaker è attribuito, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 200 migliaia di euro.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 2.330 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, Capitolo 219202.

Art. 16.

Bacino di carenaggio del porto di Trapani

1. Quota parte della somma di 15.000 migliaia di euro, di cui all'art. 4 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 21, è destinata per l'importo massimo di 2.240 migliaia di euro al completamento del bacino di carenaggio galleggiante sito nel porto di Trapani.

Art. 17.

Disposizioni in materia di valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani

1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione della rete siciliana dei castelli federiciani. L'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a porre in essere azioni dirette a promuoverne l'identità e a garantirne gli interventi di manutenzione e restauro, ove necessario.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana determina con proprio decreto le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 150 migliaia di euro per la valorizzazione, a valere sulle disponibilità del capitolo 376599, e di 500 migliaia di euro per interventi di manutenzione e restauro, a valere sulle disponibilità del capitolo 776016.

Art. 18.

Lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A.

1. Al fine di scongiurare pregiudizi funzionari e patrimoniali, nelle more dello svolgimento dei giudizi pendenti e sino a pronunciamento definitivo, i lavoratori ex dipendenti Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A. ed in forza alla SAS S.p.A. possono proseguire l'attività lavorativa purché in servizio al 27 giugno 2018 nei limiti delle commesse in corso.



Art. 19.

Interventi in materia di centri per l'impiego

1. All'art. 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il potenziamento dei centri per l'impiego in materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, previa ricognizione dell'effettivo fabbisogno dei centri per l'impiego, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a redigere apposito piano finalizzato all'utilizzo dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento di cui al comma 2 nel rispetto delle procedure di selezione pubblica nonché all'utilizzo di detto personale per interventi nell'ambito dello svantaggio e nei vari settori della pubblica amministrazione e negli enti locali.»

Art. 20.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'art. 63 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.

2. Alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale.»;

b) all'art. 44, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La vigilanza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in conformità alle previsioni di cui

al comma 6 dell'art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della regione.».

3. Il comma 21 dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è abrogato.

4. Al comma 24 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 le parole «comma 23» sono sostituite dalle parole «presente comma».

5. Il comma 3 dell'art. 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari a quello spettante per il segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della regione e degli assessori regionali.

6. All'art. 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 alla fine sono aggiunte le parole «unitamente ai circuiti storici piccolo (72 km); medio (108 km) e grande (148 km) della Targa Florio ed alle antiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta Salme a Termini Imerese».

7. L'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 è abrogato.

8. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2017 le parole «2011-2016» sono sostituite dalle parole «2011-2017».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 luglio 2018

MUSUMECI

L'assessore regionale per l'economia: ARMAO

18R00334



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 1 0 5 *

€ 3,00

